



PKS CPS

Pensionskasse SRG SSR
Caisse de pension SRG SSR
Cassa pensioni SRG SSR
Cassa da pensiun SRG SSR

Regolamento previdenziale

1° gennaio 2025

Cassa pensioni SRG SSR

Assicurati con stipendio mensile – Piano A

Assicurati con stipendio orario – Piano B

Sommario

Abbreviazioni	1
Introduzione	2
Art. 1 Denominazione e finalità	2
Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	2
Art. 3 Accordo di affiliazione	2
Adesione alla Cassa	3
Art. 4 Principio	3
Art. 5 Inizio dell'assicurazione	3
Art. 6 Obblighi al momento dell'adesione	3
Art. 7 Fine	4
Art. 8 Congedo non retribuito	5
Definizioni	6
Art. 9 Salario computabile	6
Art. 10 Imponibile contributivo	6
Art. 11 Proroga dell'assicurazione dell'imponibile contributivo attuale	7
Art. 12 Grado di occupazione (Piano previdenziale A)	7
Art. 13 Età pensionabile ordinaria	7
Art. 14 Avere di vecchiaia	7
Art. 15 Accrediti di vecchiaia	8
Art. 16 Riscatto di prestazioni	8
Entrate della Cassa	10
Art. 17 Contributo dell'assicurato	10
Art. 18 Contributo del datore di lavoro	11
Art. 18a Contributi di risparmio facoltativi	11
Prestazioni della Cassa	12
Informazioni generali	12
Art. 19 Prestazioni	12
Art. 20 Obbligo di informazione e notifica	12
Art. 21 Pagamento delle prestazioni	12
Art. 22 Sovraindennizzo e coordinamento	14
Art. 23 Adeguamento all'andamento dei prezzi	15
Prestazioni di vecchiaia	15
Art. 24 Diritto alla rendita	15
Art. 25 Importo della rendita di vecchiaia	15
Art. 26 Pensionamento parziale	16
Art. 27 Capitale di vecchiaia	16
Art. 28 Rendita transitoria	16
Prestazioni di invalidità temporanee	17
Art. 29 Riconoscimento dell'invalidità	17
Art. 30 Diritto alla rendita	17
Art. 31 Invalidità professionale	18
Art. 32 Importo della rendita intera	18
Art. 33 Rendita transitoria per invalidità professionale	18
Art. 34 Esenzione dai contributi	19
Art. 35 Proroga provvisoria dell'assicurazione e conservazione del diritto alla prestazione	19
Rendite per i superstiti	19
Art. 36 Diritto alla rendita per il coniuge	19
Art. 37 Diritto alla rendita per il convivente (concubinato)	20
Art. 38 Importo della rendita per il coniuge/convivente	20
Rendita per i figli	21
Art. 39 Aventi diritto	21
Art. 40 Diritto alla rendita per i figli	21
Art. 41 Importo della rendita per i figli	21

Capitale in caso di morte	21
Art. 42 Principio	21
Art. 43 Aveni diritto	21
Art. 44 Importo del capitale in caso di morte	22
Prestazioni in caso di divorzio	22
Art. 45 Decesso di un assicurato divorziato	22
Art. 46 Procedura in caso di divorzio	22
Prestazione di libero passaggio	23
Art. 47 Fine del rapporto di previdenza prima dal 1° gennaio successivo del 19° anno	23
Art. 48 Diritto alla prestazione di libero passaggio	24
Art. 49 Importo della prestazione di libero passaggio	24
Art. 50 Utilizzo della prestazione di libero passaggio	24
Art. 51 Pagamento in contanti	25
Promozione della proprietà d'abitazione	25
Art. 52 Prelievo anticipato	25
Art. 53 Costituzione in pegno	26
Conto supplementare (Piano previdenziale A)	27
Art. 54 Informazioni generali	27
Art. 55 Definizioni di componenti salariali	27
Art. 56 Accrediti di vecchiaia	27
Art. 57 Contributi	28
Art. 58 Liquidazione	29
Art. 59 Divorzio / Promozione della proprietà d'abitazione	29
Conto PA (pensionamento anticipato)	30
Art. 60 Apertura di un conto PA	30
Art. 61 Utilizzo del conto PA	30
Amministrazione della Cassa	31
Art. 62 Consiglio di fondazione	31
Art. 63 Compiti, competenze, convocazione, presa decisionale, elezioni	31
Art. 64 Organo di revisione	31
Art. 65 Esperto in materia di previdenza professionale	31
Art. 66 Responsabilità, obbligo di riservatezza	32
Disposizioni transitorie e finali	33
Disposizioni transitorie degli adeguamenti del Regolamento al 1° gennaio 2014	33
Art. 67 Garanzia delle rendite correnti al 31 dicembre 2013	33
Disposizioni transitorie degli adeguamenti del Regolamento al 1° gennaio 2022	33
Art. 68 Disposizioni transitorie relative all'art. 30 cpv. 3	33
Disposizioni finali	34
Art. 69 Informazioni dell'assicurato	34
Art. 70 Trattamento di dati personali	34
Art. 71 Misure di risanamento	34
Art. 72 Modifiche del regolamento	35
Art. 73 Interpretazione	35
Art. 74 Controversie legali	35
Art. 75 Testo regolamento facente fede	35
Art. 76 Entrata in vigore	35
Allegato A	36

Abbreviazioni

1. Nel presente regolamento previdenziale vengono utilizzati i concetti e le abbreviazioni seguenti:

Cassa	Cassa pensioni SRG SSR (CPS)
Datore di lavoro	Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) e le aziende economicamente a essa collegate che assicurano il proprio personale presso la Cassa
Assicurati attivi	Assicurati che non sono né invalidi né pensionati
Assicurati invalidi	Assicurati riconosciuti come invalidi
Assicurati pensionati	Assicurati che beneficiano di una rendita di vecchiaia
Superstiti	Persone che beneficiano di una rendita per i superstiti
Assicurazione di rischio	Assicurazione dei rischi morte e invalidità per gli assicurati attivi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età
Assicurazione piena	Assicurazione dei rischi vecchiaia, morte e invalidità per gli assicurati attivi dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età
CO	Codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
AI	Assicurazione federale per l'invalidità del 19 giugno 1959
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984

2. Salvo espressa indicazione contraria, nel presente regolamento i riferimenti alle persone sono sempre applicabili a entrambi i sessi.
3. La registrazione presso l'ufficio dello stato civile di un'unione ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali equivale al matrimonio. Le persone che convivono in unione registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata equivale al divorzio.

Introduzione

Art. 1 Denominazione e finalità

1. Con la denominazione "Cassa pensioni SRG SSR" è costituita a Berna una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, fondata con atto pubblico del 16 settembre 2002.
2. La Cassa ha lo scopo di assicurare il personale del datore di lavoro, secondo le disposizioni del presente regolamento previdenziale, contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e morte.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La Cassa è un istituto di previdenza che partecipa all'applicazione dell'assicurazione obbligatoria LPP. Ai sensi dell'art. 48 LPP essa è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). In tal modo essa si impegna a erogare come minimo le prestazioni di cui alla LPP e relative ordinanze.
2. La Cassa gestisce due piani previdenziali secondo il cosiddetto "primato dei contributi" ai sensi dell'art. 15 LFLP:
 - a. il Piano previdenziale A per assicurati con retribuzione mensile ("Piano previdenziale A");
 - b. il Piano previdenziale B per assicurati con retribuzione oraria ("Piano previdenziale B").

Art. 3 Accordo di affiliazione

1. La Cassa ha facoltà di assicurare il personale delle aziende collegate economicamente al datore di lavoro. A tal fine è stipulato un accordo di affiliazione scritto.
2. L'accordo di affiliazione disciplina in particolare i seguenti punti:
 - a. i dettagli della risoluzione del contratto;
 - b. la permanenza dei beneficiari di rendita in caso di risoluzione del contratto.

Adesione alla Cassa

Art. 4 Principio

1. Con l'affiliazione il datore di lavoro si impegna ad assicurare presso la Cassa tutti i collaboratori il cui salario AVS superi la soglia di ingresso (v. Allegato A, punto 1). Devono essere assicurati anche i collaboratori che esercitano in via permanente due attività della stessa entità, con eguale intensità e a condizioni salariali paragonabili (attività multiple).
2. Non sono aderire alla Cassa i collaboratori che:
 - a. abbiano già raggiunto l'età pensionabile ordinaria;
 - b. intrattengano un rapporto di lavoro a tempo determinato di massimo tre mesi; se il rapporto di lavoro si prolunga oltre la durata di tre mesi, il collaboratore deve essere assicurato dal momento in cui è stata concordata la prosecuzione; qualora più assunzioni consecutive presso il datore di lavoro durino complessivamente oltre tre mesi e se nessuna interruzione è superiore ai tre mesi, il collaboratore deve essere assicurato a partire dal quarto mese di lavoro totale;
 - c. svolgano un'attività secondaria per il datore di lavoro e siano già obbligatoriamente assicurati per un'attività principale oppure esercitino un'attività autonoma come professione principale;
 - d. all'assunzione presentino un grado di invalidità minimo del 70 per cento ai sensi dell'Al oppure beneficino di una proroga provvisoria di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP.
3. I collaboratori che non sono o non saranno prevedibilmente attivi in via permanente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero possono richiedere alla Cassa l'esenzione dall'obbligo assicurativo.
4. Le indennità per un'attività di lavoro al servizio di altri datori di lavoro non sono assicurate presso la Cassa.

Art. 5 Inizio dell'assicurazione

1. L'assicurazione inizia il primo giorno del rapporto di lavoro o il primo giorno in cui matura per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui il collaboratore si avvia per recarsi al lavoro, ma comunque mai prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e del momento in cui il salario AVS supera la soglia di ingresso (v. Allegato A, punto 1).
2. Fino al 31 dicembre successivo al compimento del 19° anno di età, il collaboratore è assicurato contro i rischi invalidità e morte (assicurazione di rischio). A decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione piena).

Art. 6 Obblighi al momento dell'adesione

1. L'assicurato ovvero l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto di libero passaggio deve informare la Cassa in merito alla propria situazione previdenziale personale e comunicarle quanto segue:
 - a. nome e indirizzo del precedente istituto di previdenza ovvero istituto di libero passaggio;
 - b. importo della prestazione di libero passaggio trasferita a suo favore, importo dell'aver di vecchiaia LPP e, se l'assicurato ha più di 50 anni, importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;

- c. se l'assicurato è coniugato, importo della prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio; i collaboratori, che al 1° gennaio 1995 erano coniugati e non conoscono l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita alla data del matrimonio, notificano alla Cassa l'importo e la data di calcolo della prima prestazione di libero passaggio nota dopo il 1° gennaio 1995;
 - d. eventualmente l'importo che l'assicurato ha prelevato anticipatamente dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro come promozione della proprietà d'abitazione e che alla cessazione del rapporto di lavoro non è stato ancora restituito nonché l'importo della prestazione di uscita acquisita al momento del prelievo anticipato, informazioni relative alla proprietà d'abitazione in questione e la data del prelievo anticipato;
 - e. eventualmente l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazione, informazioni relative alla proprietà d'abitazione in questione e nome del creditore pignoratizio;
 - f. eventualmente gli importi e le date dei riscatti volontari nei tre anni precedenti l'adesione alla Cassa.
2. L'assicurato deve provvedere affinché gli averi previdenziali di cui dispone presso istituti di previdenza o eventuali istituti di libero passaggio siano versati alla Cassa.

Art. 7 Fine

1. L'adesione alla Cassa cessa quando il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità o dalla vecchiaia, ma al più tardi alla fine del mese in cui la persona assicurata compie il 70° anno di età, oppure se il salario AVS non supera più la soglia di ingresso (v. Allegato A, punto 1).
2. Il collaboratore resta assicurato contro i rischi di morte e invalidità al massimo per un mese dopo la risoluzione del rapporto di previdenza e in ogni caso non oltre l'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni equivalgono a quelle che erano assicurate alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. La persona assicurata che esce dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età, sia dopo la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, sia in virtù di un accordo di risoluzione, può mantenere l'assicurazione.
 - a. La persona assicurata deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa almeno due mesi prima della fine del rapporto di lavoro.
 - b. La persona assicurata può decidere di mantenere l'assicurazione piena o l'assicurazione di rischio.
 - c. La persona assicurata deve versare oltre ai propri contributi anche quelli del datore di lavoro. I contributi sono calcolati in funzione dell'imponibile contributivo. L'imponibile contributivo è definito dalla persona assicurata e deve corrispondere ad un importo compreso tra il 40 e il 100 per cento dell'imponibile contributivo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
 - d. Una volta all'anno, la persona assicurata ha la possibilità di passare dall'assicurazione piena all'assicurazione di rischio, nonché di abbassare l'imponibile contributivo, a condizione che resti nella fascia sopra definita.
 - e. Se l'assicurazione facoltativa è stata mantenuta per oltre due anni, la prestazione sarà versata solo sotto forma di rendita. Il prelievo anticipato ai sensi dell'art. 52 o la costituzione in pegno ai sensi dell'art. 53 non sono più possibili.

- f. Il continuamento facoltativo dell'assicurazione si estingue con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, l'insorgere di un caso di previdenza o se la persona assicurata aderisce ad un altro istituto di previdenza e se sono necessari più di due terzi della prestazione di uscita per il pieno riscatto delle prestazioni previdenziali. Inoltre, la continuazione dell'assicurazione termina con l'avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte della persona assicurata. La persona assicurata può disdire l'assicurazione con comunicazione scritta alla Cassa. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei contributi, la Cassa può sciogliere il rapporto di assicurazione.
 - g. Per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 il supplemento del 4 per cento dal 20° anno di età ai sensi dell'art. 17 LFLP si applica solo per i contributi di cui all'art. 17. In caso di risanamento è esigibile solo la parte del contributo di risanamento dovuta dalla persona assicurata.
4. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 in materia di proroga provvisoria dell'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni dopo la riduzione o la soppressione della rendita AI.

Art. 8 Congedo non retribuito

1. In caso di congedo non retribuito fino a 24 mesi l'assicurato può restare iscritto alla Cassa.
2. Durante il congedo non retribuito l'assicurato continua ad accumulare l'aver di vecchiaia attraverso gli accrediti calcolati sull'ultimo imponibile contributivo. Le prestazioni di rischio assicurate sono quelle fissate all'inizio del congedo.
3. Durante il congedo non retribuito i contributi calcolati sull'ultimo imponibile contributivo (quota del datore di lavoro e quota del collaboratore) sono dovuti dall'assicurato. La partecipazione del datore di lavoro è fatta salva.

Definizioni

Art. 9 Salario computabile

1. Nel Piano previdenziale A il salario computabile corrisponde al salario mensile AVS moltiplicato per 13.
2. Nel Piano previdenziale B il salario computabile corrisponde in linea generale al salario AVS del precedente anno di calendario. Nel primo anno di calendario corrisponde al salario imponibile AVS pattuito con il datore di lavoro.

Il salario computabile include le seguenti componenti salariali:

- a. Redditi base ai sensi degli accordi salariali e indennità ferie;
- b. Premi e indennità di funzione;
- c. Indennità servizio notturno, domenicale e festivo, nonché orario di lavoro irregolare;
- d. Pagamento periodo di garanzia e prestazioni suppletive.

Sono escluse dal salario computabile le indennità di fine rapporto di lavoro (cd. "indennità di buonuscita").

3. Il salario computabile è limitato al decuplo del massimale LPP (v. Allegato A, punto 1). Qualora intrattenga più rapporti previdenziali e il totale delle retribuzioni e dei compensi imponibili a fini AVS superi tale tetto, l'assicurato è tenuto a informare la Cassa sulla totalità dei propri rapporti previdenziali e sulle retribuzioni e i compensi ivi assicurati.
4. Il datore di lavoro comunica alla Cassa il salario computabile in sede di adesione e successivamente a ogni variazione del salario AVS.

Art. 10 Imponibile contributivo

1. Nel Piano previdenziale A l'imponibile contributivo equivale al salario computabile al netto di un importo di coordinamento pari a 7/8 della rendita AVS massima in vigore al 1° gennaio dell'anno civile corrente. Per gli assicurati occupati a tempo parziale l'importo di coordinamento viene adeguato in funzione del grado di occupazione (art. 12).
2. Nel Piano previdenziale B l'imponibile contributivo corrisponde al salario computabile.
3. L'imponibile contributivo equivale almeno al salario minimo coordinato disciplinato dalla LPP (v. Allegato A, punto 1).
4. Qualora il salario di un collaboratore si riduca temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o circostanze simili, l'imponibile contributivo di cui al cpv. 1 e 2 è mantenuto inalterato almeno durante il periodo in cui il datore di lavoro è tenuto al versamento continuativo del salario ai sensi dell'art. 324°CO, durante il congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO, il congedo di paternità ai sensi dell'art. 329g CO o il congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o del congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO, a condizione che l'assicurato non richieda una riduzione.

Art. 11 Proroga dell'assicurazione dell'imponibile contributivo attuale

1. Gli assicurati, il cui salario computabile si riduce al massimo della metà dopo il 58° anno di età, possono mantenere l'attuale imponibile contributivo, ma in ogni caso non oltre l'età pensionabile ordinaria.
2. A riguardo del salario che continua ad essere assicurato, la suddivisione dei contributi fra il datore di lavoro e la persona assicurata avviene in conformità con le condizioni di assunzione corrispondenti.
3. Nel calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 17 LFLP, per i contributi versati dalla persona assicurata ai sensi del cpv. 2 non è applicato il supplemento del 4 per cento per anno di età a partire dal 20° anno di età.

Art. 12 Grado di occupazione (Piano previdenziale A)

1. Il grado di occupazione ai sensi del presente regolamento previdenziale è pari al rapporto fra orario di lavoro individuale dell'assicurato e orario di lavoro di un posto di lavoro a tempo pieno.

Art. 13 Età pensionabile ordinaria

1. L'età pensionabile ordinaria è di 65 anni per uomini e donne.

Art. 14 Avere di vecchiaia

1. Per ogni assicurato è costituito un avere di vecchiaia composto da:
 - a. prestazione di libero passaggio da altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
 - b. versamenti personali (art. 16);
 - c. accrediti di vecchiaia (art. 15);
 - d. eventuali erogazioni decise dal Consiglio di fondazione;
 - e. eventuali riscatti finanziati dal datore di lavoro;
 - f. interessi sugli importi di cui sopra.
2. Le somme di riscatto dell'assicurato (prestazione di libero passaggio e versamenti personali) e le erogazioni decise dal Consiglio di fondazione sono immediatamente remunerate. Gli accrediti di vecchiaia sono remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza.
3. Il tasso di interesse è fissato dal Consiglio di fondazione.
4. Il conto supplementare (art. 54 segg.) e il conto PA (art. 60 segg.) non sono parti integranti dell'avere di vecchiaia.
5. All'avere minimo LPP è applicato il tasso d'interesse minimo LPP.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia

1. Ha diritto agli accrediti di vecchiaia chi gode di un'assicurazione piena. Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia.
2. L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è calcolato in percentuale dell'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita).

Piano previdenziale A

Età	Accrediti di vecchiaia
20 – 29 anni	11,0%
30 – 44 anni	17,0%
45 – 54 anni	24,0%
55 – 65 anni	29,0%
66 – 70 anni	29,0%

Piano previdenziale B

Età	Accrediti di vecchiaia
20 – 31 anni	12,5%
32 – 41 anni	15,0%
42 – 51 anni	17,0%
52 – 65 anni	18,0%
66 – 70 anni	18,0%

3. Gli accrediti di vecchiaia dell'ultima classe di età sono applicabili soltanto fintantoché la persona assicurata che protrae l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non chieda il continuamento dell'assicurazione senza il versamento di questi accrediti di vecchiaia (v. art. 17 cpv. 4).

Art. 16 Riscatto di prestazioni

1. Le prestazioni di libero passaggio da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato.
2. L'assicurato attivo può versare in ogni momento somme di riscatto delle prestazioni previdenziali; i versamenti sono accreditati al suo avere di vecchiaia.
3. I versamenti volontari di cui al cpv. 2 possono essere effettuati soltanto se sono stati rimborsati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazione.
4. I contributi personali possono essere versati per un importo pari al massimo alla differenza tra il massimo avere di vecchiaia consentito (v. Allegato A, punto 2) e l'avere di vecchiaia disponibile al giorno del riscatto. Il totale consentito delle somme di riscatto si riduce in funzione degli importi:
 - a. dell'avere di libero passaggio che l'assicurato non ha versato nella Cassa;
 - b. dell'avere del pilastro 3a, nella misura in cui esso superi il totale dei contributi massimi deducibili dal reddito annuo, capitalizzati ai tassi di interesse minimi LPP vigenti, a partire dal 24° anno compiuto dell'assicurato; fa fede a tal fine la tabella redatta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
 - c. delle prestazioni di vecchiaia già percepite sotto forma di rendita o di capitale.

5. Le persone immigrate dall'estero a partire dal 1° gennaio 2006 e che non sono mai state iscritte a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'adesione a un istituto di previdenza svizzero non possono versare somme di riscatto annue superiori al 20 per cento dell'imponibile contributivo di cui all'art. 10. A conclusione dei cinque anni l'assicurato ha facoltà di riscattare pienamente le prestazioni previdenziali regolari ai sensi del cpv. 4.

Tale tetto alla contribuzione non si applica se l'assicurato ottiene il trasferimento dei diritti o averi previdenziali acquisiti all'estero direttamente da un sistema previdenziale estero alla Cassa pensioni e l'assicurato non richiede che tale trasferimento sia dedotto in alcun modo dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

6. In linea generale i versamenti personali possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. La Cassa non garantisce tuttavia alcuna deducibilità dei depositi a essa trasferiti. Spetta all'assicurato informarsi in merito alle conseguenze fiscali.
7. Le prestazioni risultanti dalle somme di riscatto non possono essere liquidate in forma di capitale nei successivi tre anni. Sono esclusi da questa limitazione i versamenti delle somme di riscatto delle prestazioni in caso di divorzio di cui all'art. 46 cpv. 2.

Entrate della Cassa

Art. 17 Contributo dell'assicurato

1. L'assicurato è soggetto all'obbligo contributivo dall'affiliazione alla Cassa fino alla cessazione del rapporto di previdenza, ma in ogni caso fino a quando non acquisisca il diritto all'esenzione dai contributi ai sensi dell'art. 34. È fatto salvo l'art. 24 cpv. 3.
2. Il contributo dell'assicurato è calcolato in percentuale sull'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato stesso (differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita):

Piano previdenziale A

Età	Contributi:		Totale
	Risparmio	Rischio e costi	
18 – 19 anni	0,00%	0,50%	0,50%
20 – 29 anni	5,15%	1,35%	6,50%
30 – 44 anni	7,65%	1,35%	9,00%
45 – 54 anni	8,65%	1,35%	10,00%
55 – 65 anni	10,65%	1,35%	12,00%
66 – 70 anni	10,65%	0,50%	11,15%

Piano previdenziale B

Età	Contributi:		Totale
	Risparmio	Rischio e costi	
18 – 19 anni	0,00%	0,50%	0,50%
20 – 31 anni	5,40%	0,60%	6,00%
32 – 41 anni	6,40%	1,10%	7,50%
42 – 51 anni	7,40%	1,10%	8,50%
52 – 65 anni	7,90%	1,10%	9,00%
66 – 70 anni	7,90%	0,50%	8,40%

3. Il datore di lavoro trattiene mensilmente dal salario il contributo dell'assicurato.
4. Su richiesta irrevocabile della persona assicurata, il mantenimento dell'assicurazione nella Cassa è tuttavia possibile senza che siano esigibili contributi di risparmio (né per la persona assicurata, né per il datore di lavoro). La domanda deve essere effettuata al più tardi un mese prima dell'ultimo giorno del mese nel corso del quale la persona assicurata raggiunge l'età pensionabile ordinaria; i contributi di rischio e ai costi sono comunque dovuti (v. art. 24, cpv. 3).

Art. 18 Contributo del datore di lavoro

1. Anche il datore di lavoro è soggetto a obbligo di contribuzione per tutti gli assicurati a loro volta soggetti a tale obbligo.
2. I contributi del datore di lavoro sono calcolati in percentuale sull'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita).

Piano previdenziale A

Età	Contributi:		
	Risparmio	Rischio e costi	Totale
18 – 19 anni	0,00%	0,50%	0,50%
20 – 29 anni	5,85%	1,90%	7,75%
30 – 44 anni	9,35%	1,90%	11,25%
45 – 54 anni	15,35%	1,90%	17,25%
55 – 65 anni	18,35%	1,90%	20,25%
66 – 70 anni	18,35%	0,50%	18,85%

Piano previdenziale B

Età	Contributi:		
	Risparmio	Rischio e costi	Totale
18 – 19 anni	0,00%	0,50%	0,50%
20 – 31 anni	7,10%	1,40%	8,50%
32 – 41 anni	8,60%	1,40%	10,00%
42 – 51 anni	9,60%	1,90%	11,50%
52 – 65 anni	10,10%	1,90%	12,00%
66 – 70 anni	10,10%	0,50%	10,60%

3. Il datore di lavoro versa alla Cassa mensilmente i contributi propri e degli assicurati.
4. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Cassa per tutti i contributi. La Cassa può richiedere interessi di mora sui contributi non puntualmente versati.
5. I contributi di risparmio sono dovuti soltanto fintantoché la persona assicurata non abbia presentato domanda irrevocabile di continuazione dell'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria senza il versamento dei contributi di risparmio; i contributi di rischio e ai costi sono comunque dovuti (v. art. 24, cpv. 3).

Art. 18a Contributi di risparmio facoltativi

1. L'assicurato ha la possibilità di aumentare i propri contributi individuali di risparmio di due punti percentuali al momento dell'adesione alla Cassa e all'inizio di ogni anno civile. Le scadenze fissate dalla Cassa devono essere rispettate. L'aumento vale per il Piano previdenziale A (compreso il conto supplementare) e per il Piano previdenziale B.
2. L'esonero dall'obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 34 non interessa i contributi facoltativi di risparmio. Per l'applicazione dell'art. 49 cpv. 2 i contributi facoltativi di risparmio sono computati alla stregua di una prestazione di libero passaggio.

Prestazioni della Cassa

Informazioni generali

Art. 19 Prestazioni

1. Secondo le condizioni indicate qui di seguito, la Cassa eroga le seguenti prestazioni:
 - a. rendite di vecchiaia o capitali di vecchiaia;
 - b. rendite transitorie;
 - c. rendite di invalidità temporanee;
 - d. rendite transitorie AI;
 - e. esenzione dai contributi;
 - f. rendite al coniuge/convivente superstite
 - g. rendite per i figli;
 - h. capitali in caso di morte;
 - i. prestazioni di libero passaggio;
 - j. prestazioni relative alla promozione della proprietà d'abitazione;
 - k. prestazioni in caso di divorzio.

Art. 20 Obbligo di informazione e notifica

1. Datori di lavoro, assicurati attivi, invalidi e pensionati come pure altri aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa ogni tipo di informazione rilevante ai fini dell'assicurazione. Le persone aventi diritto alle prestazioni sono tenute a notificare alla Cassa di propria iniziativa, immediatamente e adducendo i giustificativi corrispondenti, qualsiasi modifica che possa avere un influsso sul diritto alle prestazioni.
2. L'assicurato invalido ovvero gli aventi diritto sono in particolare tenuti, in caso di erogazione della prestazione, a fornire informazioni veritiere su eventuali entrate di altro tipo.
3. La Cassa si riserva di sospendere il pagamento delle prestazioni se un assicurato o un avente diritto alle prestazioni non rispetta l'obbligo di informazione e notifica.

Art. 21 Pagamento delle prestazioni

1. Per le prestazioni della Cassa valgono le seguenti scadenze:
 - a. rendite: pagamento mensile
 - b. prestazioni in capitale: con l'insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto;
 - c. prestazione di libero passaggio: giorno in cui viene risolto il rapporto di lavoro.

Per gli assicurati coniugati, al momento dell'erogazione della prestazione di libero passaggio in forma di capitale o in contanti, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge. Il consenso scritto può essere rilasciato presso la sede centrale della Cassa, davanti al responsabile del personale (Risorse Umane) presso il datore di lavoro, nonché in uno studio notarile.

2. L'interesse di mora è dovuto nei seguenti casi:
 - a. erogazione di rendita: dalla domanda di avvio della procedura di esecuzione o dall'inoltro della querela. L'interesse di mora è pari al tasso di interesse minimo LPP;
 - b. erogazione di capitale: a partire da un mese dopo la scadenza. L'interesse di mora è pari al tasso di interesse minimo LPP;
 - c. erogazione della prestazione di libero passaggio: da 30 giorni dopo la ricezione di tutte le necessarie informazioni, in ogni caso non prima di 30 giorni dopo l'uscita. L'interesse di mora è pari al tasso di interesse minimo LPP maggiorato dell'1 per cento.
3. Luogo di pagamento per le prestazioni della Cassa è la sede della Cassa stessa. Queste vengono versate in Svizzera presso l'indirizzo indicato dall'avente diritto, presso una banca o su un conto postale, fatte salve le disposizioni dei trattati di stato internazionali.
4. Le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e gli invalidi sono erogate in linea di principio come rendita. La Cassa versa un'indennità in capitale se la rendita di vecchiaia o invalidità, la rendita per il coniuge/convivente o la rendita per i figli è inferiore rispettivamente al 10 per cento, 6 per cento o 2 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è fissato secondo principi attuariali.
5. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite. È possibile evitare la restituzione se il beneficiario della prestazione era in buona fede e se detta restituzione dovesse determinare una situazione di estrema gravità.
6. Qualora la Cassa debba erogare prestazioni per superstiti o invalidi dopo avere trasferito la prestazione di uscita ad altro istituto di previdenza o libero passaggio, è necessario restituire tale prestazione di uscita nella misura in cui questo sia necessario per corrispondere le prestazioni per i superstiti o gli invalidi. Qualora non avvenga alcuna restituzione, la Cassa riduce di conseguenza le prestazioni per i superstiti e gli invalidi.
7. Se la Cassa è tenuta a erogare una prestazione anticipata ai sensi degli art. 22 cpv. 4 o 26 cpv. 4 LPP nonché dell'art. 70 LPGA, il diritto si riduce alle prestazioni minime LPP. Qualora emerga successivamente che la Cassa non era tenuta a erogare la prestazione, essa richiede la restituzione degli importi erogati anticipatamente. È fatto salvo il diritto di regresso ad un altro istituto soggetto all'obbligo di prestazione.
8. Se la Cassa è tenuta a corrispondere la prestazione ai sensi dell'art. 23 lett. b e c LPP il diritto si riduce alle prestazioni minime LPP.
9. La Cassa può richiedere all'assicurato o ai suoi superstiti di cedere i propri diritti nei confronti di un terzo civilmente responsabile per il caso di invalidità o decesso, per un ammontare pari alle prestazioni della Cassa, qualora la Cassa stessa non subentri nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto in applicazione della LPP ai sensi dell'art. 43 (regresso). Essa è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni fino a cessione avvenuta.
10. Se l'AVS/AI riduce, revoca o nega una prestazione poiché l'avente diritto ha provocato la morte o l'invalidità per propria colpa grave o poiché l'assicurato si oppone a una misura di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può ridurre le prestazioni della Cassa. Tale riduzione non deve tuttavia superare l'entità decisa da AVS/AI.
11. Le prestazioni della Cassa non possono essere cedute né costituite in pegno prima della scadenza, fatta salva la costituzione in pegno relativa alla promozione della proprietà d'abitazione. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa solo se tali crediti sono riferiti a contributi che non sono stati trattenuti dal salario.
12. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35a cpv. 2 e 41 LPP in materia di prescrizione.
13. Se alla Cassa è stato notificato in via ufficiale che una persona assicurata attiva ha trascurato i suoi obblighi di pagamento di alimenti, potrà concedere versamenti di liquidazione in capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione e costituzioni in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione solo nella misura prevista dall'art. 40 LPP.

Art. 22 Sovraindennizzo e coordinamento

1. La Cassa riduce le prestazioni per i superstiti e l'invalidità di cui al presente regolamento previdenziale se queste, sommate ad altre entrate assimilabili e a eventuali assegni per spese di custodia, superano il 90 per cento del salario computabile (art. 9) che l'assicurato avrebbe potuto ottenere svolgendo la consueta occupazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 35 cpv. 2.

Qualora un assicurato continui a percepire prestazioni LAINF o LAM o altre prestazioni analoghe dall'estero dopo l'età AVS di riferimento, la Cassa riduce le proprie prestazioni di vecchiaia se queste, sommate ad altre entrate assimilabili, superano il 90 per cento dell'ultimo salario computabile prima dell'età pensionabile ordinaria, che l'assicurato avrebbe potuto ottenere continuando a svolgere la propria attività consueta.

Qualora sia prorogata l'assicurazione dell'imponibile contributivo attuale di cui all'art. 11, si calcola il salario annuo lordo senza alcuna riduzione.

2. Sono considerate entrate assimilabili:
 - a. prestazioni AVS e AI;
 - b. prestazioni dell'assicurazione infortuni;
 - c. prestazioni dell'assicurazione militare;
 - d. prestazioni di una compagnia assicurativa o istituto di previdenza finanziate totalmente o parzialmente dal datore di lavoro, a eccezione di indennità in capitale corrisposte per invalidità professionale;
 - e. prestazioni di assicurazioni sociali estere;
 - f. prestazioni di istituti di libero passaggio e dell'istituto collettore;
 - g. reddito residuo da lavoro o sostitutivo di invalidi parziali, escluso il reddito supplementare ottenuto in fase di attuazione di una misura di reintegrazione AI;
 - h. reddito residuo da lavoro o sostitutivo di invalidi totali, qualora tale reddito superi l'importo della rendita AVS massima, escluso il reddito supplementare ottenuto in fase di attuazione di una misura di reintegrazione AI;
 - i. parte di rendita che nell'ambito di una procedura di divorzio sarebbe stata assegnata al coniuge beneficiario.
3. Non sono assimilabili gli assegni per grandi invalidi e per menomazioni dell'integrità.
4. Le prestazioni al coniuge superstite e agli orfani sono sommate.
5. La Cassa non compensa le prestazioni negate o decurtate dell'assicurazione infortuni o militare, in particolare quelle decise dopo l'età pensionabile.
6. Le prestazioni in capitale sono convertite in rendite a scopo di calcolo della sovrassicurazione secondo le basi tecniche della Cassa.
7. Se del caso, le prestazioni della Cassa sono ridotte proporzionalmente.
8. La riduzione viene adeguata se le condizioni cambiano in modo essenziale.
9. La parte non erogata delle prestazioni assicurate è devoluta alla Cassa.
10. In casi meritevoli di attenzione la riduzione delle prestazioni della Cassa può essere sospesa in parte o del tutto. Competente per l'esenzione dalla riduzione è il Consiglio di fondazione della Cassa.

Art. 23 Adeguamento all'andamento dei prezzi

1. Le rendite per i superstiti e gli invalidi nonché le rendite di vecchiaia sono adeguate all'andamento dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Cassa. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in qual misura adeguare le rendite. La decisione motivata del Consiglio è riportata nel conto annuale o nel rapporto annuale.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni minime LPP.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Diritto alla rendita

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia decorre dal primo del mese successivo al compimento del 65° anno di età e cessa alla fine del mese in cui l'avente diritto decede.
2. Qualora ponga fine al rapporto di lavoro tra il 58° compleanno e l'età pensionabile ordinaria, l'assicurato attivo ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, salvo se richiede il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro (art. 50) o a un istituto di libero passaggio. Le disposizioni dell'art. 7 cpv. 3 relative al continuamento facoltativo dell'assicurazione sono fatte salve.
3. Proseguendo l'attività di lavoro dopo l'età pensionabile ordinaria, l'assicurato attivo può restare assicurato fino alla fine della propria attività lavorativa, in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno di età. I contributi del datore di lavoro e del collaboratore sono disciplinati dagli articoli 17 e 18, a meno che un mese prima dell'età pensionabile ordinaria la persona assicurata non presenti la domanda scritta di non versare più i contributi di risparmio; i contributi di rischio e ai costi sono comunque dovuti.

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla moltiplicazione dell'aver di vecchiaia disponibile per il tasso di conversione vigente alla data del pensionamento. Se decede durante il periodo di proroga dell'assicurazione, per determinare le prestazioni per i superstiti l'assicurato è considerato come beneficiario di rendita a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso; sono applicabili gli artt. da 36 a 44. Non maturano prestazioni di invalidità; in caso di incapacità lavorativa, con la cessazione del pagamento del salario ovvero del diritto a percepire il salario, matura il diritto alla rendita di vecchiaia

Art. 25 Importo della rendita di vecchiaia

1. L'importo annuo della rendita di vecchiaia risulta dall'aver di vecchiaia disponibile da quando si comincia a riscuotere la rendita moltiplicato per l'aliquota di conversione corrispondente all'età attuale dell'assicurato calcolata in anni e mesi:

Età	Aliquota di conversione
58 anni	3,95%
59 anni	4,10%
60 anni	4,25%
61 anni	4,40%
62 anni	4,55%
63 anni	4,70%
64 anni	4,85%
65 anni	5,00%
66 anni	5,15%
67 anni	5,30%
68 anni	5,45%
69 anni	5,60%
70 anni	5,75%

Art. 26 Pensionamento parziale

1. Dopo il compimento del 58° anno di età l'assicurato può richiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale, qualora il salario computabile si riduca di almeno il 20 per cento. Il grado di pensionamento è pari alla riduzione del salario computabile.
2. In caso di pensionamento parziale l'avere di vecchiaia è suddiviso in due parti secondo il grado di pensionamento:
 - a. per la parte corrispondente al grado di pensionamento l'assicurato è considerato pensionato;
 - b. per l'altra parte l'assicurato è considerato assicurato attivo; la soglia d'ingresso e l'imponibile contributivo sono adeguati al grado di pensionamento.
3. Per ogni riduzione successiva del salario computabile di almeno il 20 per cento l'assicurato può richiedere l'erogazione di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.
4. Se la prestazione di vecchiaia è erogata sotto forma di capitale, l'erogazione può avvenire al massimo in tre devoluzioni. Rientrano in una devoluzione tutti i prelievi di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale effettuati nel corso di un anno civile.
5. La quota di prestazioni di vecchiaia erogata prima dell'età pensionabile ordinaria non deve superare la percentuale di riduzione del salario computabile.

Art. 27 Capitale di vecchiaia

1. L'assicurato attivo può richiedere, con riserva dell'art. 16 cpv. 7, l'erogazione parziale o totale del proprio avere di vecchiaia in capitale, qualora tale intenzione sia manifestata con almeno un mese di anticipo. È escluso il pagamento in più rate.
2. Con l'erogazione dell'intero capitale di vecchiaia si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della Cassa. Con l'erogazione di una parte del capitale di vecchiaia si estingue il diritto a ulteriori prestazioni in misura corrispondente.

Art. 28 Rendita transitoria

1. In caso di pensionamento anticipato l'assicurato può richiedere l'erogazione di una rendita transitoria intera o del 50 per cento. Una volta effettuata, la scelta è irrevocabile. La rendita transitoria è erogata non prima del compimento del 60° anno di età e fino a fino all'età di pensionamento AVS di riferimento o fino a quando non matura il diritto a una rendita AI o fino al decesso della persona assicurata. È escluso il beneficio limitato a un determinato periodo.
2. L'intera rendita transitoria è pari al 5 per cento per ogni anno di contribuzione e in ogni caso a non oltre il 100 per cento della rendita AVS e dipende dal grado di pensionamento.
3. I costi della rendita transitoria sono sostenuti dall'assicurato a partire dall'età pensionabile AVS di riferimento, sotto forma di riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia. L'ammontare di tale riduzione è fissato secondo le basi tecniche della Cassa (v. Allegato A, punto 4). Al momento del decesso dell'assicurato, le eventuali prestazioni per i superstiti sono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.
4. Se la persona assicurata al momento del pensionamento o del pensionamento parziale percepisce le prestazioni solo sotto forma di capitale, riceve al massimo la metà dell'importo della rendita transitoria ai sensi dell'art. 2 sotto forma di liquidazione in capitale unica (v. Allegato A, punto 5).
5. Qualora dopo il pensionamento anticipato dovesse costituirsi un nuovo rapporto presso il datore di lavoro, in caso di pensionamento anticipato a seguito di questo nuovo rapporto di lavoro sussiste il diritto a una nuova rendita transitoria soltanto se la rendita transitoria già versata è inferiore alla rendita AVS massima calcolata alla data del primo pensionamento anticipato.

Prestazioni di invalidità temporanee

Art. 29 Riconoscimento dell'invalidità

1. Gli assicurati invalidi almeno al 40% ai sensi dell'AI hanno diritto alle prestazioni temporanee di invalidità da parte della Cassa, a condizione che fossero già iscritti alla Cassa quando è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità.
2. In caso di pensionamento anticipato l'assicurato non può più essere considerato invalido, salvo il diritto alla rendita AI sia maturato prima della data in cui il collaboratore è andato in pensione.
3. In caso di mantenimento dell'attività lavorativa dopo l'età pensionabile ordinaria non sono più dovute prestazioni di invalidità; con la cessazione del pagamento del salario scatta il diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 30 Diritto alla rendita

1. Il diritto a una rendita di invalidità temporanea della Cassa inizia con il diritto a una rendita dell'AI. Esso si estingue, con riserva dell'art. 35, con la fine del diritto a una rendita dell'AI, in ogni caso al più tardi all'età pensionabile ordinaria; a partire da questa data l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.
2. La rendita di invalidità temporanea della Cassa tuttavia non viene erogata fintanto che l'assicurato percepisce il salario o le prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera per malattia e infortunio), a condizione che queste ultime siano pari almeno all'80 per cento del salario e siano finanziate almeno al 50 per cento dal datore di lavoro.
3. La Cassa eroga le seguenti rendite di invalidità, in per cento della rendita di invalidità assicurata:
 - a) in caso di grado di invalidità AI inferiore al 40%: nessuna rendita
 - b) in caso di grado di invalidità AI compreso fra il 40% e il 49%:

Grado di invalidità AI	Percentuale di rendita
40%	25,0%
41%	27,5%
42%	30,0%
43%	32,5%
43%	35,0%
43%	37,5%
43%	40,0%
43%	42,5%
43%	45,0%
49%	47,5%

- c. in caso di grado di invalidità AI compreso fra il 50% e il 69%: la percentuale di rendita corrisponde al grado di invalidità AI;
 - d. in caso di grado di invalidità AI superiore al 70%: la percentuale di rendita corrisponde al 100%.
4. Il beneficiario di una rendita di invalidità parziale della Cassa è considerato nel modo seguente:
 - a. assicurato invalido per la quota di avere di vecchiaia risultante dalla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia stesso per la rendita parziale in percentuale;
 - b. assicurato attivo per la quota di imponibile contributivo che corrisponde alla percentuale dell'abilità residua.

Art. 31 Invalidità professionale

1. Hanno diritto a una rendita per invalidità professionale gli assicurati attivi che abbiano compiuto il 50° anno di età, il cui salario sia stato ridotto o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto poiché, a causa di malattia o infortunio, non sono più in grado di esercitare del tutto o in parte un'attività ragionevolmente esigibile e se, nel momento in cui è subentrata tale incapacità lavorativa, erano assicurati.
2. Spetta alla Cassa, sulla base di un giudizio del Health and Medical Service, decidere la presenza e il grado dell'invalidità professionale. Il grado di invalidità professionale corrisponde al rapporto fra:
 - a. differenza tra imponibile contributivo attuale e nuovo imponibile contributivo;
 - e
 - b. imponibile contributivo attuale.
3. Nel Piano previdenziale A funge da base l'imponibile contributivo calcolato immediatamente prima che venisse riconosciuta l'invalidità professionale. Nel Piano previdenziale B funge da base la media dell'imponibile contributivo dei tre anni di calendario precedenti.
4. Il grado di invalidità professionale è adeguato di conseguenza se le condizioni cambiano in modo essenziale.
5. Il diritto alla rendita di invalidità professionale matura con la riduzione del salario o con la risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, in ogni caso non prima dell'estinzione del diritto al salario ovvero delle prestazioni sostitutive del salario.
6. Il diritto alla rendita di invalidità professionale si estingue con il decesso dell'assicurato o quando le condizioni dell'invalidità non siano più soddisfatte. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria essa è sostituita dalla rendita di vecchiaia regolamentare.
7. In caso di invalidità totale sussiste il diritto a una rendita di invalidità professionale totale. In caso di invalidità parziale sussiste il diritto a una rendita di invalidità professionale di percentuale pari al grado di invalidità professionale.

Art. 32 Importo della rendita intera

1. La rendita di invalidità annuale intera di cui agli artt. 30 e 31 corrisponde a quanto segue:

Piano previdenziale A

65 per cento dell'imponibile contributivo.

Piano previdenziale B

45 per cento dell'imponibile contributivo.

Art. 33 Rendita transitoria per invalidità professionale

1. Gli assicurati invalidi hanno diritto a una rendita transitoria di invalidità a condizione che non abbiano diritto a una rendita AI. La decorrenza del diritto dipende dalla rendita di invalidità della Cassa. Il diritto cessa con la morte o con il raggiungimento dell'età AVS di riferimento.
2. L'importo della rendita transitoria di invalidità equivale alla rendita transitoria ai sensi dell'art. 28. In caso di invalidità parziale l'importo calcolato ai sensi del cpv. 2 è ponderato in funzione del grado di invalidità professionale.

Art. 34 Esenzione dai contributi

1. Il diritto all'esenzione dai contributi matura con il diritto alla rendita temporanea di invalidità, tuttavia non prima dell'erogazione della rendita temporanea d'invalidità da parte della Cassa. Esso si estingue con la fine del diritto alla rendita temporanea di invalidità. In caso di invalidità parziale l'esenzione dai contributi si limita alla quota di invalidità dell'imponibile contributivo.
2. Durante il periodo di esenzione i contributi dell'assicurato invalido e quelli del datore di lavoro per questo assicurato invalido si intendono a carico della Cassa. I contributi personali dell'assicurato invalido sono sommati al totale dei contributi personali. L'avere di vecchiaia dell'assicurato è incrementato del valore degli accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell'ultimo imponibile contributivo.

Art. 35 Proroga provvisoria dell'assicurazione e conservazione del diritto alla prestazione

1. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni restano intatti:
 - a. per tre anni, se l'assicurato ha aderito a misure di reintegrazione prima della riduzione o della soppressione della rendita AI oppure se la rendita viene ridotta o soppressa a causa della ripresa di un'attività di lavoro o dell'aumento del grado di occupazione; oppure
 - b. finché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria AI.
2. Durante la proroga assicurativa e la conservazione del diritto alle prestazioni la Cassa può ridurre la rendita di invalidità in base alla diminuzione del grado di invalidità AI dell'assicurato, in ogni caso solo fino a quando la riduzione sia compensata da un reddito complementare dell'assicurato.
3. È fatta salva la disposizione conclusiva dell'emendamento LAI del 18 marzo 2011.

Rendite per i superstiti

Art. 36 Diritto alla rendita per il coniuge

1. Se un assicurato coniugato decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. almeno un figlio avente diritto al sostentamento;
 - b. matrimonio contratto da almeno due anni;
 - c. beneficio di una rendita AI intera.
2. Il diritto alla rendita per il coniuge matura con il decesso dell'assicurato, in ogni caso non prima che cessi il diritto a percepire il salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o contrae nuovo matrimonio.
3. Qualora si sposi, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue.

Art. 37 Diritto alla rendita per il convivente (concubinato)

1. Se un assicurato non coniugato decede, il convivente superstite, indipendentemente dal sesso, ha diritto a una rendita se è stato nominato dal deceduto assicurato quale avente diritto alla rendita per il convivente.
2. È considerato convivente ai sensi del presente regolamento previdenziale chi soddisfa le seguenti condizioni a titolo cumulativo:
 - a. non è coniugato (né con l'assicurato, né con un'altra persona);
 - b. non è imparentato con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC (impedimenti al matrimonio);
 - c. ha convissuto in unione di fatto senza essere sposati e allo stesso domicilio civile con l'assicurato fino alla data del decesso in via permanente da prima del 65° anno di età e da almeno cinque anni oppure alla data del decesso deve mantenere almeno un figlio comune nella stessa comunione domestica al medesimo domicilio civile.
3. L'assicurato deve far pervenire alla Cassa non oltre il compimento del 65° anno di età una certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del beneficiario.
4. Il richiedente ha l'onere di provare che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto come convivente. Sono considerati documenti probatori:
 - a. per le condizioni di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2: stato civile dei due conviventi;
 - b. per la convivenza in unione di fatto: certificato di domicilio;
 - c. per l'esistenza di un figlio in comune: stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: certificazione dell'autorità competente.
5. Il partner superstite è tenuto a esercitare il proprio diritto entro e non oltre sei mesi dal decesso dell'assicurato presentando richiesta scritta presso la Cassa. Questi deve dimostrare che le condizioni previste sono soddisfatte.
6. Il diritto alla rendita per il convivente matura con il decesso dell'assicurato, in ogni caso non prima del termine del diritto al salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o contrae matrimonio.

Art. 38 Importo della rendita per il coniuge/convivente

1. L'importo della rendita per il coniuge/convivente equivale a:
 - a. 2/3 della rendita di invalidità assicurata se l'assicurato deceduto era attivo;
 - b. 2/3 della rendita corrente di invalidità o vecchiaia al momento del decesso se l'assicurato deceduto era invalido o pensionato.
2. L'esistenza dei diritti alla rendita deve essere notificata per iscritto entro e non oltre i sei mesi successivi alla data del decesso dell'assicurato.

Rendita per i figli

Art. 39 Aventi diritto

1. I beneficiari di rendite di invalidità o di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ciascuno dei propri figli.
2. Se un assicurato decede, ogni figlio ha diritto a una rendita per i figli.
3. Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento previdenziale i figli così definiti dal Codice Civile svizzero, nonché figliastri e figli in affidamento, per il cui mantenimento l'assicurato provveda (o al momento del decesso abbia provveduto) in maniera prevalente.

Art. 40 Diritto alla rendita per i figli

1. Il diritto a una rendita per i figli decorre con l'erogazione di una rendita di invalidità o di vecchiaia oppure con il decesso dell'assicurato e in ogni caso non prima che cessi il diritto al salario intero alla fine del mese in cui il figlio compie il 18° anno di età.
2. Per i figli che, in conformità con le indicazioni sulle rendite AVS sono in formazione o sono invalidi almeno al 70 per cento, il diritto a una rendita per i figli si estingue con la conclusione degli studi o dell'apprendistato ovvero con la fine dell'invalidità, in ogni caso al più tardi alla fine del mese del compimento del 25° anno di età.
3. Se un figlio avente diritto decede, la rendita per i figli si estingue alla fine del mese del decesso.

Art. 41 Importo della rendita per i figli

1. La rendita annua per i figli ammonta a:
 - a. 1/6 della rendita di invalidità o di vecchiaia corrente, se l'assicurato è invalido o pensionato;
 - b. 1/6 della rendita di invalidità o vecchiaia al momento del decesso, se l'assicurato deceduto era invalido o pensionato;
 - c. 1/6 della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso, se il deceduto era un assicurato attivo.
2. Per i figli orfani di madre e padre la rendita annua per i figli si raddoppia.

Capitale in caso di morte

Art. 42 Principio

1. Con il decesso di un assicurato attivo diviene esigibile un capitale in caso di morte.

Art. 43 Aventi diritto

1. Hanno diritto al capitale in caso di morte i superstiti – indipendentemente dal diritto di successione:
 - a. il coniuge superstite;
 - b. in sua assenza: i figli del deceduto aventi diritto alla rendita orfanile;
 - c. in loro assenza: il convivente superstite ai sensi dell'art. 37 cpv.2;
 - d. in sua assenza: le persone mantenute in misura considerevole dal deceduto e da lui indicate per iscritto;
 - e. in loro assenza: i figli del deceduto non aventi diritto alla rendita orfanile.

2. Gli aventi diritto devono esercitare le proprie facoltà nei confronti della Cassa entro e non oltre sei mesi dal decesso dell'assicurato.
3. In assenza di aventi diritto ai sensi del cpv. 1, il capitale in caso di morte è devoluto alla Cassa.

Art. 44 Importo del capitale in caso di morte

1. L'importo del capitale in caso di morte è un'indennità unica pari a un'annualità di salario imponibile contributivo.
2. I depositi facoltativi versati alla cassa ai sensi degli art. 15 cpv. 2 (senza interessi) e art. 57 cpv. 4 (senza interessi) nonché i contributi di risparmio facoltative ai sensi dell'art. 18a (senza interessi) verranno addizionati all'importo definito al cpv. 1. Eventuali prelievi o rimborsi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione ai sensi dell'art. 52 rispettivamente di un divorzio ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 saranno presi in considerazione.

Prestazioni in caso di divorzio

Art. 45 Decesso di un assicurato divorziato

1. Qualora un assicurato divorziato deceda, il coniuge divorziato superstite ha diritto alla rendita per il coniuge divorziato:
 - a. se questi in base alla sentenza di divorzio ha diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC e
 - b. se è stato coniugato per almeno 10 anni con il deceduto.
2. Il diritto alla rendita del coniuge divorziato matura con il decesso dell'assicurato, in ogni caso non prima che cessi il diritto al salario intero; il diritto persiste fintantoché esiste il diritto alla rendita in conformità con la sentenza di divorzio e si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o si risposa.
3. L'importo della rendita annua erogata al coniuge divorziato equivale alla rendita per il coniuge/convivente ai sensi dell'art. 38, in ogni caso è limitato all'importo dell'assegno di mantenimento, fissato dalla sentenza di divorzio, che si estingue con il decesso.
4. L'erogazione di una rendita del coniuge divorziato non ha alcun influsso sui diritti del coniuge o del convivente superstite dell'assicurato deceduto.

Art. 46 Procedura in caso di divorzio

1. La Cassa esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato emesse da un tribunale svizzero.
2. Se ad un assicurato attivo in invalidità parziale o integrale è imposto il conguaglio della previdenza professionale, la Cassa riduce le proprie prestazioni secondo le seguenti modalità:
 - a. Per il pagamento dell'importo definito nella sentenza si attinge dapprima dal Conto prepensionamento e dal Conto supplementare e solo successivamente si riduce l'aver di vecchiaia dell'assicurato. L'aver minimo LPP è ridotto proporzionalmente all'importo fissato dal tribunale rispetto alla somma delle prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 49, del Conto supplementare e del Conto prepensionamento.
 - b. In caso di pensionamento durante la procedura di divorzio, la Cassa decurta le prestazioni correnti in ragione della compensazione previdenziale in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento. Le prestazioni corrisposte in eccesso nel periodo fra l'inizio del versamento delle prestazioni e la conclusione della procedura di divorzio sono addebitate a entrambe le parti in ragione di metà ciascuno. La parte dell'assicurato è convertita in una riduzione attuariale della rendita di vecchiaia; la parte del beneficiario è detratta dal conguaglio previdenziale.

- c. Per gli assicurati invalidi, la compensazione previdenziale non ha nessun effetto sulle prestazioni di invalidità correnti (rendita di invalidità, esonero dal pagamento di contributi, rendita per i figli di invalidi).
 - d. In caso di riduzione della rendita di invalidità per copertura assicurativa eccessiva, l'avere di vecchiaia ai sensi del regolamento può essere decurtato solo se la rendita di invalidità senza diritto ad una rendita per i figli non subirebbe nessuna riduzione.
 - e. Ai sensi dell'art. 16, gli assicurati attivi possono riscattare l'importo trasferito in ogni momento. La parte LPP del riscatto è accreditata all'avere minimo LPP.
3. Se ad un beneficiario di una rendita di vecchiaia è imposto il conguaglio previdenziale (compresi gli ex beneficiari di rendite di invalidità), la Cassa adegua le proprie prestazioni come segue:
- a. La rendita di vecchiaia corrente è decurtata dell'importo stabilito dal giudice con effetto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La riduzione della rendita di vecchiaia corrente è convertita in una rendita vitalizia a favore del coniuge avente diritto (rendita di divorzio) in virtù dell'art. 19h OLP;
 - b. La rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrente al momento dell'avvio della procedura di divorzio nonché eventuali rendite per orfani erogate successivamente alla rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia non sono adeguate. Le rendite per i figli dei beneficiari di una rendita di vecchiaia maturate dopo l'avvio della procedura di divorzio sono invece calcolate in base alla rendita di vecchiaia decurtata;
 - c. Il versamento annuo della somma delle rendite di divorzio mensili, compresi gli interessi, avviene al più tardi il 15 dicembre, ai sensi dell'art. 19j cpv. 5 LFLP. Al posto della rendita di divorzio, la Cassa propone al coniuge beneficiario una prestazione in capitale calcolata su base attuariale;
 - d. La rendita di divorzio, rispettivamente la prestazione in capitale, è trasferita all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto, o in assenza di un tale istituto ad un istituto di libero passaggio; senza notificazione entro 6 mesi sarà versata all'istituto collettore. Dall'età di 58 anni o nei casi contemplati dall'art. 5 LFLP, il coniuge avente diritto può esigere che il versamento sia effettuato direttamente sul suo conto.
4. 4. Se un assicurato attivo matura il diritto al conguaglio previdenziale (rendita di divorzio o liquidazione in capitale), le prestazioni versate sono utilizzate come una prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 16 cpv. 1.
5. In caso di divorzio su richiesta la Cassa comunica alla persona assicurata o al tribunale le informazioni di cui all'art. 24 LFLP e 19k OLP.
6. Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la Cassa esamina il previsto conguaglio previdenziale e prende posizione in merito per iscritto (dichiarazione di fattibilità).

Prestazione di libero passaggio

Art. 47 Fine del rapporto di previdenza prima dal 1° gennaio successivo del 19° anno

1. Se il rapporto di previdenza di un assicurato termina prima dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età non matura alcun diritto alla prestazione di libero passaggio.
2. I contributi apportati personalmente sono utilizzati completamente per coprire i rischi di invalidità e morte, oltre ai costi amministrativi.
3. Se ha apportato una prestazione di libero passaggio prima dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Art. 48 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. Gli assicurati il cui rapporto di previdenza termina prima del 58° compleanno per motivi diversi da invalidità o morte hanno diritto alla prestazione di libero passaggio. Le disposizioni dell'art. 7 cpv. 3 relative al continuamento facoltativo dell'assicurazione sono fatte salve.
2. Gli assicurati il cui rapporto di previdenza termina dopo il 58° compleanno per motivi diversi da pensionamento, invalidità o morte possono richiedere il versamento della prestazione di libero passaggio se quest'ultima è trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro o a un istituto di libero passaggio. Le disposizioni dell'art. 7 cpv. 3 relative al continuamento facoltativo dell'assicurazione sono fatte salve.
3. A conclusione della proroga provvisoria dell'assicurazione e se ha conservato il diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 1, l'assicurato, la cui rendita di invalidità sia ridotta o soppressa dopo la diminuzione del grado di invalidità AI, ha diritto alla prestazione di libero passaggio.
4. La prestazione di libero passaggio diviene esigibile in caso di cessazione del rapporto di previdenza. A partire da questa data essa è remunerata al tasso di interesse minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione entro un mese dalla ricezione di tutte le necessarie informazioni, a partire da questa data è dovuto un interesse di mora.

Art. 49 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari all'avere di vecchiaia dell'assicurato disponibile al termine del rapporto di lavoro.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari almeno all'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP, ovvero alla somma dei contributi volontari e delle prestazioni di libero passaggio, ivi inclusi gli interessi al tasso d'interesse minimo LPP, maggiorati dei contributi di risparmio dell'assicurato, compresi gli interessi al tasso d'interesse minimo LPP con un supplemento del 4 per cento per ogni anno successivo al 20° anno di età (in ogni caso non oltre il 100 per cento).

Se nel corso di un periodo di copertura insufficiente l'avere di vecchiaia è remunerato a un tasso di interesse inferiore al minimo LPP, per il calcolo dell'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP fa fede il tasso di interesse a cui viene remunerato l'avere di vecchiaia.

Art. 50 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

1. In caso di recesso dal rapporto di lavoro il datore è tenuto a informare immediatamente la Cassa, comunicandole se la risoluzione sia avvenuta per motivi di salute.
2. La Cassa redige un conto della prestazione di libero passaggio ad uso dell'assicurato e del nuovo istituto di libero passaggio. Il conto espone il calcolo della prestazione di uscita, l'ammontare dell'importo minimo, l'ammontare dell'avere di vecchiaia LPP alla data del recesso e la prestazione di uscita alla data dell'eventuale matrimonio, l'ammontare della prestazione di libero passaggio accumulata all'età di 50 anni, nonché gli importi prelevati anticipatamente o costituiti in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazione con i fondi della previdenza professionale.
3. La Cassa invita l'assicurato a fornire i dati necessari per l'utilizzo della prestazione di libero passaggio e gli segnala tutte le possibilità previste dalla legge e dai regolamenti per conservare la garanzia previdenziale.
4. Se l'assicurato instaura un rapporto lavorativo con un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio è trasferita al nuovo istituto di libero passaggio secondo le indicazioni fornite dall'assicurato stesso.

5. Se non instaura alcun rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, l'assicurato può scegliere fra la stipula di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
6. Se l'assicurato non fornisce alcuna indicazione relativa all'uso della prestazione di libero passaggio, la Cassa trasferisce quest'ultima all'istituto collettore non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 51 Pagamento in contanti

1. Con riserva dell'art. 16 cpv. 7 l'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente l'area economica della Svizzera e del Liechtenstein;
 - b. se avvia un'attività economica autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo dell'assicurato alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio in uno stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e in tale stato resta soggetto all'obbligo assicurativo contro i rischi vecchiaia, morte e invalidità, la quota obbligatoria della prestazione di libero passaggio non può essere pagata in contanti.
3. La Cassa è autorizzata a richiedere tutta la documentazione che ritenga necessaria e a procrastinare il pagamento fino alla produzione di tale documentazione.

Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 52 Prelievo anticipato

1. Con riserva dell'art. 16 cpv. 7 gli assicurati attivi possono prelevare anticipatamente i fondi della propria previdenza professionale fino a tre anni prima dell'età pensionabile ordinaria per finanziare l'abitazione di proprietà. L'assicurato deve produrre i necessari giustificativi.
2. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per acquistare o costruire l'abitazione di proprietà, acquistare partecipazioni in abitazioni di proprietà o per estinguere mutui ipotecari.
3. Fino all'età di 50 anni può essere prelevata l'intera prestazione di libero passaggio. Successivamente è possibile utilizzare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, in ogni caso come minimo l'importo della prestazione di libero passaggio a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
4. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Il prelievo anticipato può essere effettuato solo ogni cinque anni.
5. Se le condizioni per il prelievo anticipato sono soddisfatte, la Cassa dispone di un termine di sei mesi per l'erogazione. In caso di copertura insufficiente il prelievo anticipato per l'estinzione del mutuo ipotecario può essere limitato nel tempo o nell'importo oppure rifiutato del tutto; la Cassa comunica all'assicurato, al quale il pagamento è limitato o negato, la durata e l'entità della misura.
6. In caso di prelievo anticipato i fondi vengono attinti in primo luogo dal conto PA e conto supplementare; solo successivamente è ridotto l'avere di vecchiaia. L'avere minimo LPP è ridotto nella stessa proporzione del prelievo rispetto alla somma delle prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 49, del conto supplementare e del conto PA.

7. L'assicurato può restituire in ogni momento l'importo prelevato anticipatamente per il finanziamento dell'abitazione di proprietà, tuttavia al più tardi fino all'insorgere del diritto alla rendita come da regolamento se non usufruisce di prestazioni di vecchiaia anticipate (rendita e/o liquidazione parziale in capitale), oppure fino al verificarsi di un altro caso previdenziale (invalidità) o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo per il rimborso di un prelievo anticipato è pari a 10 000 franchi. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore a 10 000 il rimborso dovrà avvenire in un unico versamento.
8. Il prelievo anticipato deve essere restituito dall'assicurato qualora l'abitazione di proprietà sia alienata o se i diritti sull'abitazione di proprietà siano ceduti in modo economicamente equivalente a un'alienazione. Il prelievo anticipato deve essere restituito dagli eredi se al decesso dell'assicurato non matura alcun diritto a prestazioni previdenziali.
9. La restituzione avviene in analogia al riscatto di cui all'art. 16. La parte LPP del rimborso è definita e accreditata all'avere di vecchiaia minimo LPP.
10. Il prelievo anticipato viene tassato come prestazione in capitale della previdenza professionale. In caso di restituzione del prelievo anticipato l'assicurato può richiedere il rimborso delle imposte versate. Tali restituzioni non possono essere dedotte dal reddito imponibile.
11. Per gli aspetti qui non disciplinati si applicano le disposizioni del diritto federale in materia di promozione della proprietà d'abitazione.
12. Per l'esame preliminare di un prelievo anticipato la Cassa richiede in anticipo dall'assicurato una tassa amministrativa di 400 franchi.

Art. 53 Costituzione in pegno

1. Gli assicurati attivi possono costituire in pegno per il finanziamento dell'abitazione di proprietà i fondi della propria previdenza professionale e/o il proprio diritto alle prestazioni previdenziali fino a tre anni prima dell'età pensionabile ordinaria.
2. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per acquistare o costruire l'abitazione di proprietà o acquistare partecipazioni in abitazioni di proprietà.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del coniuge. Il consenso scritto può essere rilasciato presso la sede centrale della Cassa, davanti al responsabile del personale (Risorse Umane) presso il datore di lavoro, nonché in uno studio notarile.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituita in pegno l'intera prestazione di libero passaggio. Successivamente è possibile costituire in pegno al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, in ogni caso come minimo l'importo della prestazione di libero passaggio a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
5. La costituzione in pegno non è valida se non è stata notificata per iscritto alla Cassa.
6. Il pagamento in contanti (art. 51), l'erogazione di prestazioni previdenziali e il trasferimento in caso di divorzio richiedono il consenso scritto del creditore pignoratorio.
7. Per la realizzazione del pegno si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
8. Per gli aspetti qui non disciplinati si applicano le disposizioni del diritto federale in materia di promozione della proprietà d'abitazione.
9. Per l'esame preliminare di una costituzione in pegno la Cassa richiede in anticipo all'assicurato una tassa amministrativa di 400 franchi.

Conto supplementare (Piano previdenziale A)

Art. 54 Informazioni generali

1. Per gli assicurati attivi del Piano previdenziale A è aperto un conto supplementare separato se sono erogate componenti di salario soggette a obbligo assicurativo.
2. Il conto supplementare si compone dei seguenti elementi:
 - a. accrediti di vecchiaia (art. 56);
 - b. altre erogazioni come da delibera del Consiglio di fondazione;
3. Gli accrediti di vecchiaia saranno remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza, le altre erogazioni sul conto supplementare sono remunerate con effetto immediato. Il tasso di interesse è stabilito dal Consiglio di fondazione.

Art. 55 Definizioni di componenti salariali

1. L'imponibile contributivo supplementare è la base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia e i contributi del conto supplementare. Sono soggetti a obbligo assicurativo: i premi e le indennità di funzione, nonché le indennità per il servizio notturno e domenicale, per il servizio in festività ufficiali e per orario di lavoro irregolare.
2. Il salario assicurato supplementare è la base per il calcolo delle prestazioni di rischio (art. 58). Rappresenta la media degli ultimi tre anni di calendario dell'imponibile contributivo supplementare di cui al cpv. 1; fino al terzo anno fa fede la media degli anni precedenti a partire dall'assunzione; in sede di assunzione fa fede l'accordo salariale.
3. L'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 9 insieme all'imponibile contributivo addizionale, ovvero al salario assicurato addizionale è pari a dieci volte l'importo massimo ai sensi della LPP (v. Allegato A, Punto 1).
4. Proseguendo l'attività di lavoro oltre l'età pensionabile ordinaria, l'assicurato attivo può restare iscritto alla previdenza fino alla fine della propria attività lavorativa, in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno di età. I contributi del datore di lavoro e del collaboratore sono disciplinati dall'art. 57, a meno che la persona assicurata un mese prima dell'età pensionabile ordinaria non presenti domanda scritta di abolizione del pagamento dei contributi di risparmio; rimangono in ogni caso esigibili i contributi di rischio e ai costi. Se decede durante il periodo di proroga dell'assicurazione, per determinare le prestazioni per i superstiti l'assicurato è considerato come beneficiario di rendita a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso.

Art. 56 Accrediti di vecchiaia

1. Il conto supplementare di assicurati attivi e invalidi raccoglie accrediti di vecchiaia calcolati con le seguenti percentuali sull'imponibile contributivo supplementare (art. 55):

Età	Accrediti di vecchiaia
20 – 24 anni	8,5%
25 – 31 anni	12,5%
32 – 41 anni	15,0%
42 – 51 anni	17,5%
52 – 61 anni	20,0%
62 – 65 anni	8,0%
66 – 70 anni	8,0%

2. Gli accrediti di vecchiaia dell'ultima classe di età sono applicabili solo finché la persona assicurata che mantiene l'assicurazione anche dopo l'età pensionabile ordinaria non chieda il continuamento dell'assicurazione senza pagamento di questi accrediti di vecchiaia (v. art. 17 cpv. 4 e art. 55 cpv. 5).

Art. 57 Contributi

1. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Cassa di tutti i contributi per i suoi assicurati attivi con conto supplementare e trattiene mensilmente dal salario di questi ultimi le relative quote da versare. Per gli assicurati invalidi con conto supplementare i contributi sono finanziati dalla Cassa.
2. Il contributo degli assicurati è calcolato sull'imponibile contributivo supplementare (art. 55) secondo le seguenti percentuali:

Età	Contributi:		
	Risparmio	Rischio e costi	Totale
20 – 24 anni	3,50%	1,50%	5,00%
25 – 31 anni	6,00%	1,50%	7,50%
32 – 41 anni	7,00%	1,50%	8,50%
42 – 51 anni	8,00%	1,50%	9,50%
52 – 61 anni	9,00%	1,50%	10,50%
62 – 65 anni	4,00%	1,50%	5,50%
66 – 70 anni	4,00%	0,50%	4,50%

3. Il contributo del datore di lavoro si calcola sull'imponibile contributivo supplementare (art. 55) secondo le seguenti percentuali:

Età	Contributi:		
	Risparmio	Rischio e costi	Totale
20 – 24 anni	5,00%	1,50%	6,50%
25 – 31 anni	6,50%	1,50%	8,00%
32 – 41 anni	8,00%	1,50%	9,50%
42 – 51 anni	9,50%	1,50%	11,00%
52 – 61 anni	11,00%	1,50%	12,50%
62 – 65 anni	4,00%	1,50%	5,50%
66 – 70 anni	4,00%	0,50%	4,50%

4. I contributi di risparmio sono esigibili solo fintantoché la persona assicurata non abbia presentato una domanda irrevocabile di mantenere l'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria senza pagamento dei contributi di risparmio (art. 17 cpv. 4 e art. 55 cpv. 5); i contributi di rischio e ai costi sono comunque dovuti.

Art. 58 Liquidazione

1. Le persone che beneficiano delle prestazioni di vecchiaia (art. 24) o di prestazioni di vecchiaia parziali (art. 26) hanno diritto al conto supplementare in conformità con il grado di pensionamento. Questo viene liquidato in forma di capitale o come rendita di vecchiaia supplementare, fatto salvo l'art. 16 cpv. 7. Per la conversione del conto supplementare in rendita di vecchiaia si applicano i tassi di conversione di cui all'art. 25.
2. Le persone che beneficiano di una rendita di invalidità (artt. 30 e 31) hanno diritto a una rendita supplementare pari al 65 per cento del salario assicurato supplementare. In caso di invalidità parziale questo diritto è ponderato in funzione del grado di invalidità AI.
3. Le persone che beneficiano di una rendita per il coniuge/convivente (artt. 36 e 37) hanno diritto a una rendita supplementare pari a 2/3 della rendita di invalidità supplementare assicurata ovvero della rendita di invalidità o di vecchiaia supplementare corrente. Se non matura alcuna rendita per il coniuge, il conto supplementare è a disposizione dei beneficiari di cui all'art. 43.
4. Le persone che beneficiano di una rendita per i figli (art. 39) hanno diritto a una rendita supplementare pari a 1/6 della rendita di invalidità supplementare assicurata ovvero della rendita di invalidità o di vecchiaia supplementare corrente.
5. In caso di diritto a una prestazione di uscita ai sensi dell'art. 48, il conto supplementare viene liquidato come prestazione di uscita supplementare, che è pari alla giacenza disponibile sul conto alla cessazione del rapporto di lavoro. L'assicurato ha tuttavia perlomeno il diritto alle prestazioni di ingresso apportate, interessi compresi, nonché ai propri contributi di risparmio personali, ivi compresi interessi e supplemento del 4 per cento per anno a partire dal 20° anno di età, in ogni caso non oltre il 100 per cento.

Art. 59 Divorzio / Promozione della proprietà d'abitazione

1. Le disposizioni in materia di divorzio (art. 46) e di promozione della proprietà d'abitazione (art. 52 e seguente) si applicano per analogia al conto supplementare.
2. L'eventuale liquidazione determina una riduzione del conto supplementare. Le prestazioni di ingresso apportate, interessi compresi, e i contributi di risparmio personali, interessi compresi, vengono ridotti nel rapporto esistente fra conto supplementare ridotto e non ridotto. La riduzione del conto supplementare può essere compensata in qualunque momento con versamenti di riscatto.

Conto PA (pensionamento anticipato)

Art. 60 Apertura di un conto PA

1. Un assicurato attivo può aprire un conto di risparmio supplementare (conto PA), fatto salvo quanto previsto all'art. 16 cpv. 3, per incrementare le prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato.

Il conto PA viene costituito tramite versamenti di riscatto dell'assicurato ed eventuali erogazioni. È remunerato a un tasso di interesse stabilito dal Consiglio di fondazione.

2. I versamenti di riscatto dell'assicurato possono essere accreditati sul conto PA solo se l'avere di vecchiaia ha raggiunto l'importo massimo definito all'art. 16 e se il conto supplementare ha raggiunto l'importo massimo definito ai sensi dell'art. 57.
3. Il versamento personale sul conto PA non deve superare la differenza tra importo massimo possibile e importo disponibile sul conto PA alla data del riscatto, al netto degli importi di cui all'art. 16 cpv. 4 lett. a - c. L'importo massimo possibile sul conto PA equivale ai costi per il finanziamento della differenza tra rendita di vecchiaia all'età pensionabile ordinaria e rendita di vecchiaia anticipata all'età di 58 anni (v. Allegato A, punto 6).
4. Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età del pensionamento anticipato (cioè a partire dal 58° anno di età) l'importo massimo viene stabilito calcolando sulla base della cessazione immediata della vita lavorativa.
5. Gli assicurati che hanno raggiunto l'età del pensionamento anticipato (58 anni) e le cui prestazioni, calcolate in base all'immediata cessazione della vita lavorativa, considerando anche il conto PA, superano del 5 per cento la rendita di vecchiaia proiettata all'età pensionabile ordinaria, non beneficiano più di remunerazione sull'avere di vecchiaia e sul conto PA, dell'accumulo di accrediti di vecchiaia sull'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 e non maturano più contributi di risparmio ai sensi degli artt. 17 e 18.

Art. 61 Utilizzo del conto PA

1. Il conto PA è liquidabile al pensionamento, in occasione del pensionamento parziale, in caso di invalidità, morte o uscita dalla Cassa. L'importo accumulato è erogato insieme alle altre prestazioni stabilite dal presente regolamento previdenziale.
2. L'importo del conto PA viene liquidato come segue:
 - a. pensionamento o pensionamento parziale in conformità con il grado di pensionamento: all'assicurato sotto forma di incremento della rendita di vecchiaia o in forma di capitale;
 - b. invalidità: all'assicurato in forma di capitale; si applicano per analogia gli artt. 29, 30 e 31;
 - c. morte: agli aventi diritto del capitale in caso di morte, di cui all'art. 43, in forma di capitale;
 - d. uscita dalla Cassa: a favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 50 e seguenti.
3. Le prestazioni all'assicurato, calcolando il conto PA, sono limitate al 105 per cento della rendita di vecchiaia proiettata all'età pensionabile ordinaria. L'eventuale quota eccedente è devoluta alla Cassa.
4. Le disposizioni relative al divorzio (art. 46) e alla promozione della proprietà d'abitazione (art. 52) sono applicabili al conto PA per analogia.

Amministrazione della Cassa

Art. 62 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione, insediato ai sensi dell'atto di fondazione della Cassa, è l'organo supremo della Cassa stessa.
2. Esso è composto da un numero pari di membri, per un massimo di dieci, di cui la metà sono nominati dal datore di lavoro e l'altra metà dagli assicurati attivi.
3. Il mandato del Consiglio di fondazione dura quattro anni. Con la fine del rapporto di lavoro per motivi diversi dalla vecchiaia e dall'invalidità cessa anche il mandato in Consiglio di fondazione.
4. Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso rappresenta la Cassa all'esterno e designa le persone delegate a rappresentare legalmente la Cassa. Può essere accordata soltanto la firma collettiva a due.
5. La Cassa garantisce la prima formazione e il perfezionamento dei membri del Consiglio di fondazione, in modo che questi possano adempiere pienamente i propri compiti direzionali.

Art. 63 Compiti, competenze, convocazione, presa decisionale, elezioni

1. I compiti e le competenze del Consiglio di fondazione, le modalità di convocazione e di delibera e la procedura elettorale sono disciplinati dall'atto di fondazione e dal regolamento organizzativo.

Art. 64 Organo di revisione

1. L'organo di revisione designato dal Consiglio di fondazione verifica ogni anno la conformità a leggi, ordinanze, istruzioni e regolamenti (legittimità e regolarità) del conto annuale e dei conti di vecchiaia.
2. Esso verifica altresì annualmente la correttezza della gestione, in particolare la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni, nonché la conformità degli investimenti patrimoniali.

Art. 65 Esperto in materia di previdenza professionale

1. L'esperto in materia di previdenza professionale nominato dal Consiglio di fondazione verifica periodicamente se:
 - a. la Cassa offre garanzia del fatto di poter ottemperare ai propri impegni;
 - b. le disposizioni attuariali regolamentari in materia di prestazioni e finanziamento rispettino le norme di legge.
2. Egli presenta al Consiglio di fondazione in particolare raccomandazioni su:
 - a. tasso di interesse tecnico e altri parametri tecnici;
 - b. misure da avviare in caso di copertura insufficiente.

Art. 66 Responsabilità, obbligo di riservatezza

1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione della Cassa nonché l'esperto in materia di previdenza professionale sono responsabili per i danni arrecati per negligenza o deliberatamente alla Cassa stessa. La responsabilità dell'organo di revisione è disciplinata dall'art. 755 CO.
2. Il datore di lavoro è responsabile per i danni che possono derivare alla Cassa qualora non le comunichi informazioni rilevanti (in particolare: adesione di nuovi collaboratori, salari, variazioni salariali, dimissioni ecc.). I particolari sono disciplinati nel relativo accordo di affiliazione.
3. I soggetti menzionati al cpv. 1 sono vincolati all'obbligo di riservatezza relativamente alle questioni e alle informazioni di carattere confidenziale che riguardano la Cassa, il datore di lavoro o gli assicurati e di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro attività. Tale impegno resta valido anche dopo la cessazione dell'attività presso la Cassa.

Disposizioni transitorie degli adeguamenti del Regolamento al 1° gennaio 2014

Art. 67 Garanzia delle rendite correnti al 31 dicembre 2013

1. [Abrogato]
2. In deroga all'art. 22 per le persone che beneficiano di prestazioni di invalidità e per i superstiti, il cui diritto sia maturato prima del 31 dicembre 2013, si applica il tetto di sovraindennizzo del 100 per cento valido fino al 31 dicembre 2013.

Disposizioni transitorie degli adeguamenti del Regolamento al 1° gennaio 2022

Art. 68 Disposizioni transitorie relative all'art. 30 cpv. 3

1. Per i beneficiari di rendite di invalidità il cui diritto alla rendita è nato prima del 01.01.2022 e che al 01.01.2022 hanno compiuto il 55° anno di età continua ad applicarsi l'art. 30 cpv. 3 ai sensi del regolamento previdenziale 2021.
2. Per i beneficiari di rendite di invalidità il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022 e che al 01.01.2022 non hanno ancora compiuto il 55° anno di età (ma in tale data hanno più di 30 anni):
 - a. la percentuale di rendita valida finora permane invariata fino alla modificazione del grado di invalidità AI ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa.
 - b. La percentuale di rendita valida finora permane invariata anche dopo una modificazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa, a condizione che l'applicazione dell'art. 30 cpv. 3 del presente regolamento previdenziale abbia come conseguenza che la percentuale di rendita valida finora diminuisca con l'aumento del grado di invalidità AI oppure che aumenti in caso di riduzione del grado di invalidità AI.
3. Per i beneficiari di rendite di invalidità il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022 e che al 01.01.2022 non hanno ancora compiuto il 55° anno di età (ma in tale data hanno più di 30 anni) e che denotano un grado di invalidità AI superiore al 65% la percentuale di rendita resta definita ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 del regolamento previdenziale 2021, nel caso in cui il grado di invalidità AI sia ridotto fino al 60%.
4. Per i beneficiari di rendite di invalidità il cui diritto alla rendita è nato prima del 01.01.2022 e che al 01.01.2022 non hanno ancora compiuto il 30° anno di età la regolamentazione della percentuale di rendita ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 del presente regolamento previdenziale sarà applicata al più tardi a partire dal 01.01.2032. Qualora l'ammontare della rendita di invalidità dovesse ridursi rispetto all'ammontare versato finora, l'importo attuale verrà versato al beneficiario della rendita di invalidità fino alla modificazione del grado di invalidità AI ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa.
5. Durante la proroga volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento previdenziale l'applicazione dell'art. 30 cpv. 3 è rimandata.

Disposizioni finali

Art. 69 Informazioni dell'assicurato

1. La Cassa rilascia a ogni assicurato un attestato di assicurazione in fase di adesione alla Cassa stessa, a ogni modifica di parametri rilevanti a fini previdenziali, in caso di matrimonio e comunque almeno una volta all'anno.
2. L'attestato di assicurazione fornisce all'assicurato informazioni su tutti i parametri rilevanti a fini previdenziali, come salario computabile e imponibile contributivo, contributi, prestazioni assicurate, prestazione di libero passaggio e possibili versamenti di riscatto. In presenza di differenze tra attestato di assicurazione e presente regolamento previdenziale fa fede quest'ultimo.
3. Agli assicurati viene rilasciata una volta all'anno una copia del conto annuale e del rapporto di gestione. Questo contiene informazioni su composizione del Consiglio di fondazione, organizzazione e finanziamento della Cassa, rendimento del capitale, indicatori attuariali di rischio, costi amministrativi, calcolo del capitale di copertura, costituzione delle riserve e grado di copertura.

Art. 70 Trattamento di dati personali

1. La Cassa è autorizzata a trattare o far trattare i dati personali, compresi quelli particolarmente sensibili, di cui ha bisogno per adempiere ai compiti che le spettano in virtù del presente Regolamento previdenziale, in particolare per:
 - a. calcolare e riscuotere i contributi;
 - b. valutare i diritti alle prestazioni, calcolare e concedere prestazioni e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
 - c. far valere le richieste di risarcimento danni nei confronti di terzi.
2. Per adempiere a questi compiti, la Cassa è autorizzata anche a trattare o far trattare dati personali, in particolare per valutare lo stato di salute, la gravità della malattia fisica o mentale, le esigenze e la situazione economica della persona assicurata.
3. Per il resto si applica la dichiarazione di protezione dei dati sul trattamento dei dati personali, aggiornata se necessario, come comunicata ai beneficiari della Cassa.

Art. 71 Misure di risanamento

1. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con l'esperto in materia di previdenza professionale, stabilisce misure adeguate per eliminare tale condizione. Se necessario possono essere adeguati ai fondi disponibili in particolare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni: a tal riguardo i criteri guida sono sempre il principio della proporzionalità e la sopravvivenza della Cassa.
2. Qualora le misure di cui al cpv. 1 non portino all'obiettivo fissato, nel rispetto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà, la Cassa può imporre ad assicurati, datore di lavoro e pensionati contributi volti a compensare la sottocopertura. Il contributo del datore di lavoro deve essere perlomeno pari al totale dei contributi degli assicurati. L'imposizione di un contributo ai pensionati è ammessa soltanto sulla quota di rendita maturata nei dieci anni precedenti l'introduzione della suddetta misura, per incrementi non prescritti dalla legge o dal regolamento e non riguardante le prestazioni minime di cui alla LPP. Resta garantito l'ammontare della rendita al maturare del diritto. Il contributo dei pensionati è compensato con le rendite correnti.

Il contributo di risanamento non è incluso nel calcolo della prestazione minima di libero passaggio (art. 17 LFLP) e del capitale in caso di morte.

3. Qualora le misure di cui al cpv. 2 si rivelino insufficienti, la Cassa può ridurre il tasso di interesse minimo LPP per tutta la durata della copertura insufficiente, in ogni caso non oltre cinque anni. La riduzione può essere al massimo pari allo 0,5 per cento.
4. In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti in un conto a parte "Riserva contributi datoriali con rinuncia all'utilizzo" e trasferirvi qui anche i fondi della "Riserva contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzo". Il datore di lavoro e la Cassa stipulano a tal fine un accordo scritto. I versamenti non devono superare l'importo della sottocopertura e non fruttano interessi. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo resta vincolata finché persiste la copertura insufficiente.
5. Se la Cassa denota una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione è tenuto a informare l'autorità di vigilanza, gli assicurati e i beneficiari di rendita in merito alla sottocopertura e alle misure stabilite in collaborazione con l'esperto in materia di previdenza professionale.

Art. 72 Modifiche del regolamento

1. Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento previdenziale in qualsiasi momento.

Art. 73 Interpretazione

1. Il Consiglio di fondazione dirime tutti i casi non espressamente previsti nel presente regolamento previdenziale riferendosi all'atto di fondazione e al presente regolamento previdenziale, nonché tenendo conto delle disposizioni di legge e delle normative vigenti.

Art. 74 Controversie legali

1. Foro competente per le controversie in materia di interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente regolamento previdenziale è la sede o il domicilio del convenuto o la sede dell'azienda in Svizzera presso cui l'assicurato era stato assunto.

Art. 75 Testo regolamento facente fede

1. Il presente regolamento previdenziale è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di divergenza fra testo tedesco e traduzione in altra lingua fa fede il testo tedesco.

Art. 76 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento previdenziale entra in vigore il 1° gennaio 2025 per delibera del Consiglio di fondazione.
2. Il presente regolamento previdenziale sostituisce il regolamento previdenziale entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
3. Il presente regolamento previdenziale è rimesso all'autorità di vigilanza.
4. Il presente regolamento previdenziale è pubblicato sul sito web della Cassa e consegnato su richiesta agli assicurati in forma cartacea.

Allegato A

Punto 1 Salario

(Art. 4 e 9 del Regolamento previdenziale)

1. La soglia di ingresso è pari alla soglia LPP, e cioè 22 680 franchi.
(Stato al 1° gennaio 2025)
2. Il tetto massimo del salario computabile LPP ammonta a 90 720 franchi.
(Stato al 1° gennaio 2025)
3. La rendita di vecchiaia AVS massima è di 30 240 franchi.
(Stato al 1° gennaio 2025)
4. L'imponibile contributivo minimo è pari a 3 780 franchi.
(Stato al 1° gennaio 2025)

Punto 1° Rendita di vecchiaia prevista

(Art. 60 e 61 del Regolamento previdenziale)

1. Per l'applicazione degli art. 60 cpv. 5 e 61 cpv. 3, la rendita di vecchiaia proiettata è calcolata con un tasso d'interesse di proiezione del 2 per cento.

Punto 2 Importo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

(Art. 16 del Regolamento previdenziale)

1. L'avere di vecchiaia massimo possibile è calcolato in percentuale sull'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato.

Piano previdenziale A

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	155,5%	44	407,7%	56	797,2%
21	11,0%	33	174,9%	45	430,8%	57	838,1%
22	22,2%	34	194,5%	46	461,2%	58	879,7%
23	33,5%	35	214,4%	47	492,2%	59	921,9%
24	45,0%	36	234,6%	48	523,5%	60	964,7%
25	56,7%	37	255,2%	49	555,4%	61	1 008,2%
26	68,5%	38	276,0%	50	587,7%	62	1 052,3%
27	80,6%	39	297,1%	51	620,5%	63	1 097,1%
28	92,8%	40	318,6%	52	653,9%	64	1 142,5%
29	105,2%	41	340,4%	53	687,7%	65	1 188,7%
30	117,7%	42	362,5%	54	722,0%	Ab 66	1 188,7%
31	136,5%	43	384,9%	55	756,8%		

Piano previdenziale B

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	163,0%	44	394,6%	56	697,5%
21	12,5%	33	180,5%	45	417,5%	57	726,0%
22	25,2%	34	198,2%	46	440,7%	58	754,9%
23	38,1%	35	216,1%	47	464,3%	59	784,2%
24	51,1%	36	234,4%	48	488,3%	60	814,0%
25	64,4%	37	252,9%	49	512,6%	61	844,2%
26	77,9%	38	271,7%	50	537,3%	62	874,8%
27	91,5%	39	290,8%	51	562,4%	63	906,0%
28	105,4%	40	310,1%	52	587,8%	64	937,5%
29	119,5%	41	329,8%	53	614,6%	65	969,6%
30	133,8%	42	349,7%	54	641,9%	Ab 66	969,6%
31	148,3%	43	372,0%	55	669,5%		

2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita.

Esempio

Adesione al Piano previdenziale A di un assicurato di 35 anni di età con salario computabile di 66 460 franchi e prestazione di libero passaggio pari a 50 000 franchi.

Imponibile contributivo
(66 460 – 26 460)

40 000 franchi

Avere di vecchiaia massimo possibile a 35 anni
(40 000 x 214,4%)

85 760 franchi

Contributo personale massimo all'età di 35 anni
(85 760 – 50 000)

35 760 franchi

Punto 2a Importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia – con contributi facoltativi di risparmio

(Art. 16 del Regolamento previdenziale)

1. L'importo Massimo possibile dell'avere di vecchiaia è calcolato in percentuale sull'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato.

Piano previdenziale A – con contributi facoltativi di risparmio

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	181,6%	44	464,9%	56	891,7%
21	13,0%	33	203,4%	45	490,9%	57	936,1%
22	26,2%	34	225,4%	46	524,3%	58	981,1%
23	39,6%	35	247,8%	47	558,1%	59	1 026,8%
24	53,2%	36	270,5%	48	592,5%	60	1 073,3%
25	67,0%	37	293,6%	49	627,4%	61	1 120,3%
26	81,0%	38	317,0%	50	662,8%	62	1 168,2%
27	95,2%	39	340,7%	51	698,8%	63	1 216,7%
28	109,6%	40	364,8%	52	735,2%	64	1 265,9%
29	124,3%	41	389,3%	53	772,3%	65	1 315,9%
30	139,1%	42	414,1%	54	809,8%	Ab 66	1 315,9%
31	160,2%	43	439,3%	55	848,0%		

Piano previdenziale B – con contributi facoltativi di risparmio

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	189,1%	44	451,8%	56	792,1%
21	14,5%	33	208,9%	45	477,6%	57	824,0%
22	29,2%	34	229,1%	46	503,8%	58	856,3%
23	44,2%	35	249,5%	47	530,3%	59	889,2%
24	59,3%	36	270,2%	48	557,3%	60	922,5%
25	74,7%	37	291,3%	49	584,6%	61	956,3%
26	90,3%	38	312,7%	50	612,4%	62	990,7%
27	106,2%	39	334,4%	51	640,6%	63	1 025,5%
28	122,3%	40	356,4%	52	669,2%	64	1 060,9%
29	138,6%	41	378,7%	53	699,2%	65	1 096,8%
30	155,2%	42	401,4%	54	729,7%	Ab 66	1 096,8%
31	172,0%	43	426,4%	55	760,7%		

2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita.

Punto 3 Importo massimo possibile del conto supplementare

(Art. 57 del Regolamento previdenziale)

1. L'avere di vecchiaia massimo possibile è calcolato in percentuale sull'imponibile contributivo supplementare e tenendo conto dell'età dell'assicurato.

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	140,1%	44	368,2%	56	678,7%
21	8,5%	33	157,2%	45	391,2%	57	708,9%
22	17,1%	34	174,6%	46	414,6%	58	739,5%
23	25,9%	35	192,2%	47	438,3%	59	770,6%
24	34,8%	36	210,1%	48	462,4%	60	802,2%
25	43,8%	37	228,3%	49	486,8%	61	834,2%
26	57,0%	38	246,7%	50	511,6%	62	866,7%
27	70,3%	39	265,4%	51	536,8%	63	887,7%
28	83,9%	40	284,4%	52	562,4%	64	909,0%
29	97,6%	41	303,6%	53	590,8%	65	930,7%
30	111,6%	42	323,2%	54	619,7%	Ab 66	930,7%
31	125,8%	43	345,5%	55	649,0%		

2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita.

Punto 3a Importo massimo possibile del conto supplementare – con contributi facoltativi di risparmio

(Art. 57 del regolamento previdenziale)

1. L'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia è calcolato in percentuale sull'imponibile contributivo supplementare e tenendo conto dell'età dell'assicurato.

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
20	0,0%	32	166,2%	44	425,5%	56	773,2%
21	10,5%	33	185,7%	45	451,4%	57	806,8%
22	21,2%	34	205,5%	46	477,6%	58	840,9%
23	32,0%	35	225,6%	47	504,3%	59	875,6%
24	43,0%	36	246,0%	48	531,4%	60	910,7%
25	54,1%	37	266,7%	49	558,8%	61	946,4%
26	69,4%	38	287,7%	50	586,7%	62	982,5%
27	85,0%	39	309,0%	51	615,0%	63	1 007,3%
28	100,7%	40	330,6%	52	643,7%	64	1 032,4%
29	116,7%	41	352,6%	53	675,4%	65	1 057,9%
30	133,0%	42	374,9%	54	707,5%	Ab 66	1 057,9%
31	149,5%	43	400,0%	55	740,1%		

2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita.

Punto 4 Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di rendita transitoria

(Art. 28 del Regolamento previdenziale)

1. La riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia a decorrere dall'età pensionabile ordinaria per una rendita transitoria di 1 000 franchi è pari al seguente importo (in franchi):

Età all'inizio dell'erogazione	Durata di erogazione in anni	Tasso di riduzione
60 anni	5	129.90
61 anni	4	102.90
62 anni	3	76.45
63 anni	2	50.45
64 anni	1	24.95
65 anni	0	0.00

2. La durata di erogazione è calcolata in anni e mesi; per le frazioni d'anno si calcolano i tassi di riduzione pro quota.

Esempio: persona assicurata in pensione a 62 anni

Rendita di vecchiaia mensile	3 000 franchi
Rendita transitoria mensile, erogata da 62 a 65 anni	2 520 franchi
Riduzione mensile della rendita di vecchiaia a partire dai 65 anni di età ($2\,520 / 1\,000 * 76,45$)	193 franchi
Rendita di vecchiaia mensile erogata a partire dai 65 anni di età ($3\,000 - 193$)	2 807 franchi

Punto 5 Tassi di capitalizzazione per la rendita transitoria

(Art. 28 del Regolamento previdenziale)

1. L'indennità in capitale per una rendita transitoria di 1 000 franchi è pari al seguente importo (in franchi):

Età all'inizio dell'erogazione	Durata di erogazione in anni	Tasso di capitalizzazione
60	5	4,773
61	4	3,852
62	3	2,916
63	2	1,962
64	1	0,991
65	0	0,000

2. La durata di erogazione è calcolata in anni e mesi; per le frazioni d'anno si calcolano le i tassi di capitalizzazione pro quota.

Esempio: persona assicurata in pensione a 62 anni

Metà della rendita transitoria	15 120 franchi
Prestazione in capitale ($15\,120 * 2,916$)	44 090 franchi

Punto 6 Prefinanziamento del pensionamento anticipato

(Art. 60 del Regolamento previdenziale)

1. L'importo massimo possibile del conto PA viene stabilito, a seconda dell'età del pensionamento anticipato previsto, in percentuale sull'imponibile contributivo e tenendo conto dell'età dell'assicurato:

Piano previdenziale A

Età	Età del pensionamento anticipato						
	58	59	60	61	62	63	64
20	354,9%	295,3%	239,1%	186,1%	135,9%	88,3%	43,1%
21	360,3%	299,7%	242,7%	188,9%	137,9%	89,6%	43,7%
22	365,7%	304,2%	246,3%	191,7%	140,0%	91,0%	44,4%
23	371,2%	308,8%	250,0%	194,6%	142,1%	92,3%	45,1%
24	376,7%	313,4%	253,8%	197,5%	144,2%	93,7%	45,7%
25	382,4%	318,1%	257,6%	200,4%	146,4%	95,1%	46,4%
26	388,1%	322,9%	261,5%	203,5%	148,6%	96,5%	47,1%
27	393,9%	327,7%	265,4%	206,5%	150,8%	98,0%	47,8%
28	399,8%	332,6%	269,4%	209,6%	153,1%	99,5%	48,5%
29	405,8%	337,6%	273,4%	212,7%	155,4%	100,9%	49,3%
30	411,9%	342,7%	277,5%	215,9%	157,7%	102,5%	50,0%
31	418,1%	347,8%	281,7%	219,2%	160,1%	104,0%	50,8%
32	424,4%	353,0%	285,9%	222,5%	162,5%	105,6%	51,5%
33	430,7%	358,3%	290,2%	225,8%	164,9%	107,1%	52,3%
34	437,2%	363,7%	294,5%	229,2%	167,4%	108,8%	53,1%
35	443,8%	369,2%	299,0%	232,6%	169,9%	110,4%	53,9%
36	450,4%	374,7%	303,4%	236,1%	172,4%	112,0%	54,7%
37	457,2%	380,3%	308,0%	239,7%	175,0%	113,7%	55,5%
38	464,0%	386,0%	312,6%	243,3%	177,7%	115,4%	56,3%
39	471,0%	391,8%	317,3%	246,9%	180,3%	117,2%	57,2%
40	478,1%	397,7%	322,1%	250,6%	183,0%	118,9%	58,0%
41	485,2%	403,7%	326,9%	254,4%	185,8%	120,7%	58,9%
42	492,5%	409,7%	331,8%	258,2%	188,6%	122,5%	59,8%
43	499,9%	415,9%	336,8%	262,1%	191,4%	124,3%	60,7%
44	507,4%	422,1%	341,8%	266,0%	194,3%	126,2%	61,6%
45	515,0%	428,4%	347,0%	270,0%	197,2%	128,1%	62,5%
46	522,7%	434,9%	352,2%	274,0%	200,1%	130,0%	63,5%
47	530,6%	441,4%	357,4%	278,1%	203,1%	132,0%	64,4%
48	538,5%	448,0%	362,8%	282,3%	206,2%	134,0%	65,4%
49	546,6%	454,7%	368,2%	286,5%	209,3%	136,0%	66,4%
50	554,8%	461,6%	373,8%	290,8%	212,4%	138,0%	67,4%
51	563,1%	468,5%	379,4%	295,2%	215,6%	140,1%	68,4%
52	571,6%	475,5%	385,1%	299,6%	218,8%	142,2%	69,4%
53	580,1%	482,6%	390,8%	304,1%	222,1%	144,3%	70,4%
54	588,8%	489,9%	396,7%	308,7%	225,4%	146,5%	71,5%
55	597,7%	497,2%	402,7%	313,3%	228,8%	148,7%	72,6%
56	606,6%	504,7%	408,7%	318,0%	232,3%	150,9%	73,6%
57	615,7%	512,3%	414,8%	322,8%	235,7%	153,2%	74,8%
58	625,0%	519,9%	421,0%	327,6%	239,3%	155,5%	75,9%
59		527,7%	427,4%	332,5%	242,9%	157,8%	77,0%
60			433,8%	337,5%	246,5%	160,2%	78,2%
61				342,6%	250,2%	162,6%	79,3%
62					254,0%	165,0%	80,5%
63						167,5%	81,7%
64							83,0%

Piano previdenziale B

Età	Età del pensionamento anticipato						
	58	59	60	61	62	63	64
20	268,3%	222,8%	180,1%	139,9%	102,0%	66,2%	32,2%
21	272,3%	226,2%	182,8%	142,0%	103,6%	67,1%	32,7%
22	276,4%	229,6%	185,5%	144,1%	105,1%	68,2%	33,2%
23	280,6%	233,0%	188,3%	146,3%	106,7%	69,2%	33,7%
24	284,8%	236,5%	191,2%	148,5%	108,3%	70,2%	34,2%
25	289,0%	240,0%	194,0%	150,7%	109,9%	71,3%	34,7%
26	293,4%	243,6%	196,9%	153,0%	111,6%	72,3%	35,3%
27	297,8%	247,3%	199,9%	155,3%	113,2%	73,4%	35,8%
28	302,3%	251,0%	202,9%	157,6%	114,9%	74,5%	36,3%
29	306,8%	254,8%	205,9%	160,0%	116,7%	75,6%	36,9%
30	311,4%	258,6%	209,0%	162,4%	118,4%	76,8%	37,4%
31	316,1%	262,5%	212,1%	164,8%	120,2%	77,9%	38,0%
32	320,8%	266,4%	215,3%	167,3%	122,0%	79,1%	38,6%
33	325,6%	270,4%	218,6%	169,8%	123,8%	80,3%	39,1%
34	330,5%	274,5%	221,8%	172,3%	125,7%	81,5%	39,7%
35	335,5%	278,6%	225,2%	174,9%	127,6%	82,7%	40,3%
36	340,5%	282,8%	228,5%	177,6%	129,5%	84,0%	40,9%
37	345,6%	287,0%	232,0%	180,2%	131,4%	85,2%	41,5%
38	350,8%	291,3%	235,5%	182,9%	133,4%	86,5%	42,2%
39	356,0%	295,7%	239,0%	185,7%	135,4%	87,8%	42,8%
40	361,4%	300,1%	242,6%	188,4%	137,4%	89,1%	43,4%
41	366,8%	304,6%	246,2%	191,3%	139,5%	90,4%	44,1%
42	372,3%	309,2%	249,9%	194,1%	141,6%	91,8%	44,7%
43	377,9%	313,8%	253,6%	197,1%	143,7%	93,2%	45,4%
44	383,6%	318,5%	257,5%	200,0%	145,9%	94,6%	46,1%
45	389,3%	323,3%	261,3%	203,0%	148,1%	96,0%	46,8%
46	395,1%	328,2%	265,2%	206,1%	150,3%	97,4%	47,5%
47	401,1%	333,1%	269,2%	209,1%	152,5%	98,9%	48,2%
48	407,1%	338,1%	273,3%	212,3%	154,8%	100,4%	48,9%
49	413,2%	343,1%	277,4%	215,5%	157,1%	101,9%	49,7%
50	419,4%	348,3%	281,5%	218,7%	159,5%	103,4%	50,4%
51	425,7%	353,5%	285,7%	222,0%	161,9%	105,0%	51,2%
52	432,1%	358,8%	290,0%	225,3%	164,3%	106,5%	51,9%
53	438,5%	364,2%	294,4%	228,7%	166,8%	108,1%	52,7%
54	445,1%	369,7%	298,8%	232,1%	169,3%	109,8%	53,5%
55	451,8%	375,2%	303,3%	235,6%	171,8%	111,4%	54,3%
56	458,6%	380,8%	307,8%	239,1%	174,4%	113,1%	55,1%
57	465,5%	386,6%	312,4%	242,7%	177,0%	114,8%	55,9%
58	472,4%	392,4%	317,1%	246,4%	179,7%	116,5%	56,8%
59		398,2%	321,9%	250,1%	182,4%	118,2%	57,6%
60			326,7%	253,8%	185,1%	120,0%	58,5%
61				257,6%	187,9%	121,8%	59,4%
62					190,7%	123,6%	60,3%
63						125,5%	61,2%
64							62,1%

2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra anno di calendario corrente e anno di nascita.